

***REGISTRO NORMATIVA AMBIENTALE  
SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE UNI  
EN ISO 14001***

**I PROVVEDIMENTI  
NORMATIVI**

**NAZIONALI**

**E**

**REGIONALI**

Aggiornato al 31/12/2018

## SOMMARIO

• <b>ENERGIA – ELETTROMAGNETISMO</b>	<b>pag.</b>	<b>4</b>
• <b>DIFESA DEL SUOLO</b>	<b>pag.</b>	<b>25</b>
• <b>INQUINAMENTO ACUSTICO</b>	<b>pag.</b>	<b>40</b>
• <b>BENI PAESAGGISTICI AMBIENTALI</b>	<b>pag.</b>	<b>46</b>
• <b>VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE</b>	<b>pag.</b>	<b>56</b>
• <b>VINCOLO IDROGEOLOGICO – BACINI</b>	<b>pag.</b>	<b>61</b>
• <b>ATTIVITA' PRODUTTIVE – CAVE</b>	<b>pag.</b>	<b>65</b>
• <b>INQUINAMENTO ATMOSFERICO</b>	<b>pag.</b>	<b>66</b>
• <b>PARCHI – AREE PROTETTE</b>	<b>pag.</b>	<b>76</b>
• <b>ACQUA</b>	<b>pag.</b>	<b>83</b>
• <b>RIFIUTI</b>	<b>pag.</b>	<b>103</b>
• <b>BONIFICA SITI CONTAMINATI</b>	<b>pag.</b>	<b>120</b>
• <b>PROTEZIONE CIVILE/SICUREZZA</b>	<b>pag.</b>	<b>128</b>
• <b>VARIE</b>	<b>pag.</b>	<b>136</b>
• <b>SOMMARIO DEI REGOLAMENTI COMUNALI</b>	<b>pag.</b>	<b>145</b>

**SI SEGNALE CHE IL COMUNE DI CERVIA HA ACQUISTATO DALLA SOC. DE AGOSTINI UN PACCHETTO LEGGI NAZIONALI E REGIONALI CHE PREVEDE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLE NORME DA PARTE DELLA DE AGOSTINI STESSA. LE LEGGI SONO AGEVOLMENTE ED IN OGNI MOMENTO CONSULTABILI DAI DIPENDENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE. IL PRESENTE REGISTRO E' STATO REALIZZATO ATTINGENDO DA TALE FONTE. DI OGNI NORMA SONO STATI RIPORTATI OLTRE AL "TITOLO/OGGETTO" ANCHE I CONTENUTI ESSENZIALI DEL TESTO, GLI ADEMPIMENTI, E LA DATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE AL FINE DI UN SUO PIÙ AGEVOLE REPERIMENTO.**

## ENERGIA - ELETTROMAGNETISMO

PROVVEDIMENTI NAZIONALI Normativa (titolo e testo)	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
<p>L. 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.</p>	<p><u>Art. 1:</u> Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.</p>	<p>Art. 6: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.</p> <p>Art. 16: Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge. Art. 26. c.3: Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.</p>	<p>Art. 5 c.2: D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia</p>

<p>D.P.R. 26-8-1993 n. 412</p> <p>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.</p>	<p><u>Art. 2 c.1:</u> Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:</p> <p>Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;</p> <p>Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;</p> <p>Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;</p> <p>Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;</p> <p>Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;</p> <p>Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000</p>	<p><u>Art. 2. c.3.</u> Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica.</p> <p>I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'Allegato A.</p> <p><u>Art. 10:</u> In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.</p>	<p>In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.</p> <p>2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>D.P.R. 21-12-1999 n. 551</p> <p>Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2000, n. 81.</p>	<p>Regolamento emanato al fine di conformare il presente D.P.R. al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660</a></p>		<p>Art. 17: Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412</a>, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.</p>
<p>L. 22 febbraio 2001, n. 36</p> <p>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</p>	<p>La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:</p> <p>a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della <a href="#">Costituzione</a>;</p> <p>b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;</p> <p>c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.</p> <p>La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.</p> <p>In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.</p> <p>. Piani di risanamento.</p>	<p><a href="#">Art. 8:</a> I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.</p> <p><a href="#">Art. 9:</a> Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei.</p> <p><a href="#">Art. 14)</a> Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al <a href="#">decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 21 gennaio 1994, n. 61</a>. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>D.P.C.M 8-7-2003</p> <p>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2003, n. 199.</p>	<p><u>ART. 1:</u> Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. 3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della <a href="#">legge 22 febbraio 2001, n. 36</a>. 4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della <a href="#">legge 22 febbraio 2001, n. 36</a>, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della <a href="#">legge 22 febbraio 2001, n. 36</a>, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito D.P.C.M.</p>	<p>ART. 4. Obiettivi di qualità.</p> <p>1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.</p> <p>2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387</p> <p>Attuazione della <a href="#">direttiva 2001/77/CE</a> relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.</p>	<p>Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della <a href="#">legge 1° marzo 2002, n. 39</a>, è finalizzato a:</p> <p>a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;</p> <p>b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;</p> <p>c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;</p> <p>d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.</p>	<p>L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:</p> <p>a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;</p> <p>b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie</p> <p>Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.</p>	

<p>M. 27-7-2005</p> <p>Norma concernente il regolamento d'attuazione della L. 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2005, n. 178.</p>	<p>Il presente decreto definisce i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti.</p> <p>2. Il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione importanti, come di seguito precisato, dotati di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione.</p>		
<p>D.Lgs. 19-08-2005, n. 192</p> <p>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222 S.O.</p>	<p>Con la pubblicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, il governo ha dato recepimento alla direttiva comunitaria 2002/91/CE in materia di rendimento energetico in edilizia. La direttiva riguarda tutte le tipologie di consumi energetici degli edifici e definisce il rendimento energetico come la quantità di energia effettivamente consumata con un uso standard dell'edificio, comprendendo, in questo computo, anche l'energia utilizzata per il riscaldamento dell'ambiente e dell'acqua per uso igienico-sanitario, il raffrescamento estivo, la ventilazione e l'illuminazione. Nella fase di attuazione del provvedimento europeo, però, il legislatore ha considerato unicamente il fabbisogno per il riscaldamento degli edifici e quello per l'illuminazione nel terziario. Una importante novità introdotta con il recepimento delle disposizioni europee è la certificazione energetica degli edifici, già prevista dalla legge 10/1991 ma mai attuata, che deve essere rilasciata all'atto di vendita o di locazione dell'edificio stesso o parte di esso.</p>		



<p>D.M. 28 luglio 2005</p> <p>Criteria per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2005, n. 181.</p>	<p>Con il presente decreto sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62.</p> <p>1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art. 5, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.</p> <p>2. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica ottenuta dagli impianti di cui all'art. 6, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto</p>		
<p>D.M. 24-10-2005.</p> <p>Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2005, n. 265, S.O.</p>	<p>Il presente decreto aggiorna, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del <a href="#">decreto legislativo n. 387/2003</a>, anche tenendo conto dell'articolo 1, comma 87, della <a href="#">legge 23 agosto 2004, n. 239</a>, le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del <a href="#">decreto legislativo n. 79/1999</a>. Inoltre</p> <p>Aggiorna le direttive di cui all'art.11, comma 5, del D.Lgs. n.79/1999, verosimilmente tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.</p>		
<p>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387</p> <p>Attuazione della <a href="#">direttiva 2001/77/CE</a> relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.</p>	<p>Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della <a href="#">legge 1° marzo 2002, n. 39</a>, è finalizzato a:</p> <p>a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;</p> <p>b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;</p> <p>c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;</p> <p>d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.</p>	<p>L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:</p> <p>a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;</p> <p>b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie</p> <p>Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.</p>	

<p>D.Lgs. 30-5-2008 n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154</p>	<p>Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici. Si applica ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione, alle società di vendita di energia al dettaglio ed ai clienti finali.</p> <p>Tra le novità del nuovo provvedimento rilevano la deroga alle "distanze dei confini" per i maggiori spessori delle murature per gli isolamenti termici, l'individuazione dell'energy manager in ogni Comune, l'individuazione delle norme tecniche di calcolo per la certificazione energetica, i contenuti minimi del contratto di servizio energia.</p>	<p>La direttiva europea appena recepita ha previsto, infatti, che gli Stati membri assicurino che il settore pubblico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 svolga un ruolo esemplare nel contesto della direttiva stessa, comunicando efficientemente, ai privati e/o alle imprese, secondo il caso, il ruolo esemplare e le azioni del settore pubblico;</li> <li>2 prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica privilegiando quelle efficaci sotto il profilo costobenefici che generano il maggiore risparmio energetico nel minore lasso di tempo.</li> <li>3 istituzione dell'energy manager all'interno delle stesse, disponendo che la responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico siano assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o del servizio, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi previsti.</li> </ol> <p>La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare alcune disposizioni, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 il ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico;</li> <li>2 le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o a uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;</li> <li>3 la certificazione energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale superi i 1.000 m<sup>2</sup>, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico;</li> <li>4 la certificazione energetica degli edifici pubblici o a uso pubblico, nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli stessi;</li> <li>5 l'acquisto di apparecchi, di impianti, di autoveicoli e di attrezzature con ridotto consumo energetico.</li> </ol>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>D.P.R. 2-4-2009 n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2009, n. 132</p>	<p>Il Decreto ha definito i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari. Oltre ad una notevole disciplina di dettaglio, sostanzialmente definita in funzione del tipo di impianto che si intende installare, la nuova normativa ha fornito anche disposizioni a carattere generale valide per tutti gli edifici (per esempio, preferenza per impianto centralizzato di generazione del calore per edifici con unità abitative superiori a quattro e appartenenti alle categorie E1 ed E2) confermando i criteri generali ed i requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ex artt. 7 e 9, D.P.R. n.412/1993.</p>	<p>DA COMPLETARE EP</p>	
<p>D.M. 26-6-2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2009, n. 158</p>	<p>Il decreto reca le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in attuazione dell'art.6, comma 9, D.Lgs. n.192/2005, portando dunque a regime il quadro legislativo innovato dal D.Lgs. n.192/2005, sul rendimento energetico nell'edilizia. Il provvedimento definisce anche il quadro di raccordo con la normativa regionale, con applicazione immediata nei confronti delle Regioni ancora prive di propri strumenti di certificazione energetica degli edifici (in applicazione della direttiva 2002/91/CE) al momento dell'entrata in vigore del D.M. in oggetto e, comunque, recando un sistema di regole valido fino all'eventuale varo della pertinente normativa regionale.</p>	<p>DA COMPLETARE EP</p>	
<p>D.M. 6-8-2010 Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197.</p>	<p>Con il presente Decreto (denominato III conto energia) vengono regolate le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica degli impianti fotovoltaici che entreranno in servizio nel triennio 2011/2013. Obiettivo principale del Decreto è stato quello di ridefinire i criteri per incentivare la produzione di energia da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie alternative. Vengono analizzate le novità legate in particolare alla ridefinizione delle tipologie di impianto incentivabili, al raddoppio di classi di potenza e alla riduzione delle tariffe incentivanti in linea con la diminuzione dei costi dei pannelli fotovoltaici.</p>	<p>Nessun adempimento di competenza Comunale</p>	
<p>D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219.</p>	<p>Con il presente Decreto sono state pubblicate le linee guida per l'autorizzazione alla costruzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e che illustrano in dettaglio l'iter riservato alle installazioni sopra le soglie di taglia previste dal D.Lgs. n.387/2003 e il percorso semplificato per gli impianti più piccoli. E' posta particolare attenzione agli impianti eolici per i quali è presente un allegato che illustra le analisi ambientali preliminari da effettuare. Le Regioni potranno individuare siti aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti perché legate alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.</p>	<p>Il DM 10 settembre 2010 al paragrafo 10 illustra quali siano gli interventi soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata".  Invece, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al D.Lgs. n.387/2003, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività</p>	

<p>D.Lgs. 3-3-2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.</p>	<p>In attuazione della Direttiva 2009/28/CE, nota per il cosiddetto 20/20/20 il presente Decreto ha fornito gli strumenti, i meccanismi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico per il raggiungimento degli obiettivi in Italia, con particolare attenzione alla quota di energie rinnovabili nei trasporti. Il Decreto prevede la determinazione di una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 pari al 17%. Nell'ambito di questo obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere pari, nel 2020, ad almeno il 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. Il presente Decreto ha fissato inoltre, i nuovi principi minimi (e decorrenze) relativamente all'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazione rilevanti per edifici esistenti di utilizzare fonti rinnovabili per i consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, in difetto, con espressa previsione del diniego ope legis del titolo edilizio. Appare significativa inoltre la possibilità di riconoscere un bonus volumetrico del 5% a favore dei progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevanti su edifici esistenti in grado di assicurare una copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai menzionati valori minimi obbligatori di cui all'Allegato III.</p>	<p>Art. 6. Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti (competenza del Comune)</p>	
<p>D.M. 5-5-2011 Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.</p>	<p>Con il presente Decreto prende ufficialmente il via il 4° "Conto energia". Il nuovo sistema di sostegno alla produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica differenzia nettamente gli incentivi sulla base delle tipologie impiantistiche e delle loro caratteristiche costruttive e di installazione. Elemento distintivo del provvedimento, rispetto ai predecessori, è la definizione degli obiettivi di incentivazione sulla base del "costo annuo indicativo"(livelli di costo su obiettivi di potenza), con riferimento a ciascun periodo temporale in cui si esplica la validità del sostegno economico. In tutti i casi la tariffa incentivante sarà quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Gli incentivi sono cumulabili con altre forme di contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto, salvo quando, in relazione all'impianto, siano riconosciuto o richieste detrazioni fiscali. Il provvedimento pone inoltre ulteriori premialità per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia.</p>	<p>Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro:</p> <p>b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:</p> <p>b1) autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003;</p> <p>b2) denuncia di inizio attività conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;</p> <p>b3) copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui al decreto legislativo n. 387/03;</p> <p>b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del decreto interministeriale 19 febbraio 2007;</p> <p>b5) copia della Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, di cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>c) dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata;</p> <p>e) certificato di destinazione d'uso del terreno con indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli dell'impianto siano collocati a terra;</p>	

<p>D.M. 28-12-2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2013, n. 1, S.O.</p>	<p>Il Decreto ha determinato la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento medesimo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art.3, c.3, D.lgs n.28/2011</p>	<p>Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto:</p> <p>a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4;</p> <p>b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui art. 4</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.</p>	
<p>D.L. 23-12-2013 n. 145 Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2013, n. 300.</p>	<p>Il presente Decreto all'art.1 "disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio e per lo sviluppo di tecnologia di maggiore tutela ambientale" ha introdotto la nuova disciplina sull'Attestazione di Prestazione Energetica (APE).</p>	<p>Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobile a titolo oneroso e nei nuovi contratti di edifici /singole unità immobiliari soggette a registrazione, dovrà essere inserita una apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore devono dichiarare di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione-comprendente dell'attestato in materia di prestazione energetica degli edifici.</p>	
<p>Ministero dello sviluppo economico. <b>D.M. 26/06/2015</b> Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009-Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162.</p>	<p>In attuazione dell'art.1 e dell'art.6 comma 12, DLgs n. 192/2005, il decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale, definendo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;</li> <li>- gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo stato e le Regioni;</li> </ul> <p>la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.</p>		

<p>Ministero dello sviluppo economico. <b>D.M. 26/06/2015</b> Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, S.O</p>	<p>Il decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni degli edifici (ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili), nonché le prescrizioni ed i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici ed unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. , comma 1, D.Lgs. n.192/2005. L'alveo applicativo della nuova disciplina risulta particolarmente ampio dovendosi applicare i nuovi criteri agli edifici pubblici e privati, sia di nuova costruzione che esistenti sottoposti a ristrutturazione.</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<b>PROVVEDIMENTI REGIONALI</b> Normativa (titolo e testo)	<b>Contenuti essenziali</b>	<b>Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale</b>	<b>Scadenze tempistiche</b>
<p>L.R. 22-2-1993 n. 10</p> <p>Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative.</p>	<p>La presente legge detta norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150 mila volts, trasferite alle Regioni ai sensi dell'art. 87 e dell'art. 88, punto 4 del <a href="#">D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</a>, al fine di assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione</li> <li>b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;</li> <li>c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;</li> <li>d) lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio degli elettrodotti;</li> </ul>	<p>Le forme e le modalità per la presentazione delle domande sono stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del richiedente.</p> <p>Art. 11: . I Piani regolatori generali (PRG) recepiscono le linee e gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 5.</p> <p>2. I PRG individuano le linee ed impianti elettrici di tensione uguale o superiore a 30 mila volts e stabiliscono le relative fasce di rispetto, in cui non sono ammesse nuove costruzioni, secondo le distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia. 3. Nelle aree individuate nel territorio urbanizzato, di cui al comma 2 dell'art. 13 della <a href="#">L.R. 7 dicembre 1978, n. 47</a> e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle aree destinate a zona industriale e artigianale dal PRG, le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte purché non siano superati i valori di campo elettrico e magnetico di cui all'art. 4.</p> <p>4. Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione compresa fra 30 mila e 150 mila volts non può attraversare aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A ai sensi dell'art. 2 del <a href="#">D.M. 2 aprile 1968, n. 1444</a>, nonché «beni individui» soggetti a specifici provvedimenti di tutela ai sensi della <a href="#">legge 29 giugno 1939, n. 1497</a> recante «Norme sulla protezione delle bellezze naturali» e successive modifiche e integrazioni</p>	

<p>DEL. G.R. 08.06.1999 n. 918</p> <p>Piano regionale d'azione per l'acquisizione di un primo parco-progetti in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia e limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra.</p> <p>(B.U. E. R. 16.06.1999 n° 75)</p>	<p>La Regione intende mettere in campo un piano d'azione volto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contribuire al controllo e alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra ed in particolare di CO2, corrispondente all'esigenza di tutela del clima globale a fronte degli impegni assunti dal nostro paese con la firma del Protocollo di Kyoto;</li> <li>- promuovere la qualificazione del sistema energetico regionale in conformità agli indirizzi e alle norme nazionali e comunitarie in materia di energia e ambiente;</li> <li>- assicurare che il servizio energetico regionale sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità garantendo che siano soddisfatte tutte le ragionevoli esigenze degli utenti finali ivi comprese quelle delle aree insufficientemente servite;</li> <li>- concorrere alla promozione e allo sviluppo di un sistema integrato di interventi in cui, anche attraverso la creazione di adeguate condizioni regolamentari ed amministrative, il controllo e la gestione della domanda di energia, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili e territoriali assolvano ad un ruolo fondamentale. la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico; Con questa Legge sono state istituite inoltre 2 strutture permanenti presso la R.E.R.: l'Agenzia regionale per l'energia; l'Osservatorio dell'energia</li> </ul>	<p>Ai sensi dell'art. 30 del <a href="#">D.Lgs. n. 112</a> recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della <a href="#">legge 15 marzo 1997, n. 59</a>», alla Regione è riconosciuta responsabilità programmatica nel campo della valorizzazione delle fonti rinnovabili, della promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;</p> <p>l'attuazione di una politica di promozione delle fonti rinnovabili e dell'uso razionale dell'energia, incidendo su diverse materie quali l'urbanistica e la pianificazione territoriale, l'edilizia, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle risorse territoriali, alcune delle quali di competenza degli enti locali, depone a favore di un approccio volto a privilegiare i momenti di coinvolgimento, di confronto e di cooperazione dei diversi enti pubblici di livello costituzionale, da attuarsi mediante forme idonee a salvaguardare gli interessi pubblici non omogenei affidati alla loro cura, secondo il principio di leale collaborazione tra Stato e soggetti delle autonomie</p> <p><u>Art. 11:</u> I Piani regolatori generali (PRG) recepiscono le linee e gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 5. di tensione uguale o superiore a 30 mila volts e stabiliscono le relative fasce di rispetto, in cui non sono ammesse nuove costruzioni, secondo le distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>3. Nelle aree individuate nel territorio urbanizzato, di cui al comma 2 dell'art. 13 della <a href="#">L.R. 7 dicembre 1978, n. 47</a> e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle aree destinate a zona industriale e artigianale dal PRG, le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte purché non siano superati i valori di campo elettrico e magnetico di cui all'art. 4. 4. Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione compresa fra 30 mila e 150 mila volts non può attraversare aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A ai sensi dell'art. 2 del <a href="#">D.M. 2 aprile 1968, n. 1444</a></p>	<p>Nessuna scadenza</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

<p>L.R. 31.10 2000, n. 30</p> <p>Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico</p> <p>B.U.E. Emilia-Romagna 03.11.2000, n. 154.</p>	<p><u>Art. 1:</u> La Regione Emilia-Romagna in attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai sensi della <a href="#">legge 6 agosto 1990, n. 223</a>, stabilisce con la presente legge le norme per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.</p> <p>3. Le province e i comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici</p> <p>La Regione, per le finalità di cui al punto 1:</p> <p>a) promuove la costituzione di un sistema informativo regionale finalizzato alla costruzione dello scenario evolutivo de sistema energetico regionale e della qualità dell'ambiente con particolare riferimento alle emissioni di gas a effetto serra, a partire dall'acquisizione, memorizzazione, elaborazione e integrazione dei dati fondamentali derivanti dai progetti di cui al punto 4;</p> <p>b) avvia una azione di informazione, sensibilizzazione e orientamento dei soggetti pubblici e privati interessati, ai fini dell'acquisizione di un significativo insieme di progetti coerenti con le finalità di cui al punto 1. Nell'ambito di tale azione saranno avviate forme di collaborazione con le Camere di commercio, le Associazioni economiche e gli enti locali;</p> <p>c) seleziona un primo parco-progetti regionale in grado di concorrere alle provvidenze di cui all'art. 8, comma 10, lettere d) ed f) della <a href="#">legge 23 dicembre 1998, n. 448</a>, per l'anno 1999, sulla base delle proposte che saranno pervenute da parte dei soggetti di cui al punto 3, secondo gli indirizzi e la priorità di cui ai punti 4 e 5 seguenti; .d) promuove le necessarie iniziative atte a conseguire la collaborazione e l'azione coordinata dei diversi livelli di amministrazione, centrale, regionale e locale e di altri soggetti pubblici e privati, al fine di favorire, anche attraverso gli istituti e gli strumenti della programmazione negoziata e degli accordi volontari, la realizzazione del parco-progetti di cui alla lettera c) precedente.</p>	<p><u>Art. 5:</u> I comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 3, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della <a href="#">legge n. 223 del 1990</a>.</p> <p>Art. 6: Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.) e dell'Azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.) con le modalità previste all'art. 17 della <a href="#">L.R. 19 aprile 1995, n. 44</a>, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del <a href="#">D.M. n. 381 del 1998</a> e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge.</p> <p>3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.</p> <p>Art. 8: Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto<sup>(4)</sup>.</p> <p>Art. 11: I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.</p> <p>2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'A.R.P.A. valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.</p> <p>Art. 13:I comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel P.T.C.P., specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle province e ai comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>3. Con direttiva della Regione sono definiti:</p> <p>a) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 della <a href="#">L.R. 22 febbraio 1993, n. 10</a> per la compatibilità ambientale e alla <a href="#">L.R. 18 maggio 1999, n. 9</a> recante "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";</p> <p>b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------



<p>D.G.R. 20.02.2001 N° 197</p> <p>Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.00 n° 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"</p> <p>(B.U. E.-R. 16.03.01 n. 40)</p>	<p>La presente Direttiva detta norme:</p> <p>a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;</p> <p>b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti di telefonia mobile, ivi compresi gli impianti del sistema dect, e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.</p> <p>Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici.</p>	<p>Art. 5 Pianificazione comunale.</p> <p>Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3 e la facoltà per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza le aree interessate, assegnandole in diritto di superficie ai gestori, ai sensi dell'art. 4 della <a href="#">legge n. 223/1990</a></p> <p>Art. 6: La domanda di autorizzazione è presentata allo Sportello Unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e [2]. dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal <a href="#">D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447</a> . Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal <a href="#">D.P.R. n. 447/1998</a> (90 giorni).</p> <p>Art. 8 Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.</p> <p>Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano ai Comuni il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.</p> <p>Art. 13 La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP o piano stralcio), ai sensi del comma 1, dell'art. 13 della legge, individua i corridoi di fattibilità ambientale che comprendono i tracciati e le aree più idonee ove localizzare e quindi realizzare gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Le procedure di formazione del PTCP o suo piano stralcio sono definite dall'art. 27 della legge n. 20/2000 e pertanto le forme di cooperazione e concertazione tra Province e Comuni sono garantite nell'ambito della conferenza di pianificazione.</p> <p>La procedura di formazione e approvazione del PTCP o del suo piano stralcio può conseguentemente usufruire delle semplificazioni procedurali e la riduzione dei termini temporali conseguenti alla stipula di eventuali accordi di pianificazione. In sede di prima applicazione gli esercenti presentano alla Provincia ed ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva, i rispettivi programmi di sviluppo anche tramite la presentazione di elaborati semplificati che evidenzino le tipologie d'impianto ed i tracciati tecnicamente realizzabili e concorrono al contempo alla costituzione del catasto delle linee e degli impianti, di cui all'art. 15, quali elementi costitutivi del quadro conoscitivo. I successivi aggiornamenti di tali programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno</p>	<p>Gli strumenti urbanistici comunali vigenti vanno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 13 della legge entro e non oltre il 18 novembre 2003 con le procedure previste all'art. 15. Tale adeguamento deve realizzarsi in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o infraregionale.</p>
<p>D.G.R 1138 del 21/07/2008</p> <p>modifiche ed integrazioni alla dgr 20 maggio 2001, n. 197 "direttiva per l'applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante "norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"</p>	<p>Finalità</p> <p>La legge detta norme :</p> <p>a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;</p> <p>b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, sia in tecnica analogica sia digitale, degli impianti di telefonia mobile di impianti a servizio di nuove tecnologie di comunicazione elettronica e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati nella normativa statale.</p> <p>Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici</p>	<p>Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3 e la facoltà per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza le aree interessate, assegnandole in diritto di superficie ai gestori, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/90 .</p> <p>I nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva, le modifiche e le ricollocazioni degli impianti esistenti sono autorizzati dal Comune con le modalità e procedure.</p>	

<p>Delib. G.R. 18.03.2002 n. 387</p> <p>Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5, art. 30 del D.Lgs. n. 112/1998</p> <p>(B.U. E. R. 19.04. n. 57)</p>	<p><u>Art. 1:</u> Al fine di conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, anche attraverso l'adeguamento delle prestazioni energetiche degli impianti termici, di migliorare le condizioni di benessere abitativo e di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, di promuovere la diffusione in modo omogeneo nell'intero territorio regionale delle attività della pubblica Amministrazione volte ad assicurare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici degli edifici, le disposizioni del presente atto provvedono ai sensi dell'art. 84 della <u>L.R. 21 aprile 1999, n. 3</u> e dell'art. 16 del <u>D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551</u>, all'esercizio delle funzioni concernenti: il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del <u>D.P.R. n. 412/1993</u>; - l'assistenza agli Enti locali per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia; - l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, anche ai fini della istituzione di un sistema regionale di accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale; - la promozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti</p>	<p>Visto l'art. 33 della <u>legge n. 10/1991</u> citata che demanda ai Comuni di provvedere al controllo dell'osservanza delle norme previste dalla <u>legge n. 10/1991</u> medesima in relazione a lavori, modifiche, installazioni, opere relative ad edifici e impianti;</p> <p>- l'art. 31, comma 3, della <u>legge 9 gennaio 1991, n. 10</u> che stabilisce che i Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio, effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti di riscaldamento, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti;</p> <p><u>Art. 2:</u> All'Ente locale competono un insieme complesso di funzioni e compiti che possono incidere in modo significativo sull'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e della valorizzazione delle fonti rinnovabili (Tabella 2):</p> <p>- Adeguamento degli strumenti urbanistici e delle disposizioni regolamentari di disciplina dell'attività edilizia in modo da favorire l'uso razionale dell'energia: PRG, PTCP, regolamento edilizio, oneri di urbanizzazione, previsioni di incentivi volumetrici o di superficie utile, costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ecc.</p> <p>- Formulazione di piani, programmi e progetti finalizzati a promuovere l'uso razionale dell'energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili nei sistemi urbani: piani energetici locali, piani di riqualificazione urbana, contratti di quartiere, progetti di sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento e di diffusione di impianti di produzione distribuita, ecc.</p> <p>Formulazione di criteri di aggiudicazione delle gare d'appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto dell'Amministrazione locale in modo da rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia.</p> <p>- Adozione di norme regolamentari relative a requisiti prestazionali, assegnazione di incentivi, permessi di costruire e alla realizzazione di opere pubbliche in modo da introdurre elementi di semplificazione amministrativa e di favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia.</p> <p>- Progettazione e messa in opera di nuovi edifici pubblici in modo da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica e soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili.</p> <p>- Sviluppo delle attività di gestione e manutenzione degli edifici pubblici in modo da assicurare il rispetto dei limiti di consumo energetico fissati dalla legge.</p> <p>- Costituzione dello "Sportello unico per l'edilizia" preposto alla ricezione delle denunce di inizio attività, a fornire informazioni agli utenti, al rilascio dei permessi di costruzione, dei certificati di agibilità nonché delle certificazioni attestanti il rispetto delle prescrizioni normative.</p> <p>- Attribuzione dei Gradi-Giorno ai territori non indicati nelle tabelle nazionali.</p> <p>- Concessione di deroghe ai periodi annuali per l'esercizio e di durata giornaliera di attivazione degli impianti termici. - Vigilanza sull'attività edilizia per assicurare la rispondenza alle prescrizioni normative relative ai consumi di energia, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni. Informazione ed assistenza agli utenti finali dell'energia. .</p>	<p>Entro il 31 dicembre 2003 gli Enti locali inviano alla Regione e per conoscenza al Ministero delle Attività produttive una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, sui controlli effettuati e sulle azioni promozionali realizzate nonché sulla programmazione dei controlli e delle iniziative promozionali che si intendono sviluppare nel biennio successivo.</p> <p>Le Province ed i Comuni interessati, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive Amministrazioni aventi specifiche competenze lo svolgimento dei controlli nonché della attività di supporto all'esercizio delle funzioni di competenza in materia di risparmio energetico negli edifici.</p> <p>Gli Enti locali competenti per i controlli, con il provvedimento di cui al comma 20, definiscono le modalità per l'ordinata acquisizione dei dati richiesti per la costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici finalizzato all'esercizio delle funzioni di competenza.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>L. R. 25/11/2002, N. 30</p> <p>Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile</p> <p>(B.U. E. – R. 25/11/02, n.162)</p>	<p><u>Art. 1:</u> Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della <a href="#">L.R. 31 ottobre 2000, n. 30</a> (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal <a href="#">D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198</a> (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della <a href="#">legge 21 dicembre 2001, n. 443</a>.)</p> <p>2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia.</p> <p>3. Le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, della <a href="#">L.R. n. 30/2000</a> sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.</p>		<p><u>Art. 18:</u> Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 13 e comunque entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 13 della presente legge.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>L.R. 29-9-2003 n. 19 Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 29 settembre 2003, n. 147.</p>	<p>La Regione con la presente legge promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.</p> <p>2. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.</p>	<p>Articolo 4 Funzioni dei Comuni</p> <p>1. Per le finalità della presente legge compete ai Comuni:</p> <p>a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui all'articolo 3, lettera b);</p> <p>b) adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE), di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare;</p> <p>c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata;</p> <p>d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente legge;</p> <p>e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;</p> <p>f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge.</p> <p>2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati con le modalità previste dall'articolo 5 e dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva comunicazione al Comune</p>	
<p>DEL di G.R. 13.01.2003 N° 18</p> <p>Attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.</p> <p>(B.U. E. R. 16.01.2003 n. 8)</p>	<p>Tale delibera scaturisce dall'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica siglato in sede di Conferenza Unificata il 5 settembre 2002 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220), che riconosce in particolare alle Regioni il cui territorio sia interessato da più progetti di centrali termoelettriche la possibilità di promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri contenuti nell'accordo medesimo.</p>	<p>Si prevede di disporre che, ai fini della ordinata acquisizione dei progetti e dell'effettuazione della relativa valutazione comparativa, i soggetti interessati provvedano ad inviare alla Regione, alle Province ed ai Comuni interessati, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale regionale la richiesta di valutazione comparativa corredata dal progetto preliminare e da una relazione contenente tutte le informazioni utili inerenti all'impatto ambientale ed ai parametri di cui alla lettera a) precedente;</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>L.R. 23-12-2004, n. 26</p> <p>Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 dicembre 2004, n. 175</p>	<p>Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:</p> <p>a) promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia, favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare l'energia recuperabile da impianti e sistemi; b) favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere l'auto-produzione di elettricità e calore; c) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2; d) promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale; e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi,</p>	<p>I Comuni provvedono affinché: a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento; b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare; c) per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimilate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici; d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della presente legge e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.</p> <p>La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 ed alla legge regionale n. 6 del 2004.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Delib.G.R. 29-12-2005 n. 2263

Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 29 settembre 2003, n. 19 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 1° febbraio 2006, n. 14.

Art.1. La presente direttiva ha le seguenti finalità:

a) indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c) e dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge;

b) definire le modalità di redazione e progettazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge;

c) definire gli impianti di illuminazione per i quali è concessa deroga, come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge;

d) fornire indirizzi di buona amministrazione ai Comuni finalizzati a conseguire un ulteriore significativo risparmio energetico ed economico, attraverso la modifica degli impianti esistenti.

Art. 2 Definizioni:

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) Inquinamento luminoso : ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea di orizzonte;

b) Riduzione del consumo energetico: ogni operazione tecnologica con la quale si intende conseguire l'obiettivo di ottenere la stessa produzione di beni o servizi con il minor consumo di energia

c) Zone di protezione dall'inquinamento luminoso: aree circoscritte intorno agli osservatori o al sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 sottoposte a particolare tutela da inquinamento luminoso;

d) Aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000 così come definiti ai sensi della Lr 6/05 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche.

Art. 3 Zone di protezione dall'inquinamento luminoso

Comma 4 lettera b) la Definizione dell'estensione della zona di protezione intorno agli osservatori di cui al comma 2 è individuata mediante cartografia in scala adeguata ed è di competenza del Comune , qualora l'area ricada nel solo territorio comunale.

Art. 6 Adeguamento del regolamento urbanistico edilizio (Rue)

1. I comuni, come disposto dalla legge all'art. 4, comma 1, lettera b), devono adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (Rue) di cui alla Lr 20/00 alle disposizioni della presente direttiva ed allegare un abaco, cioè una guida, nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono scegliere quale installare

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al precedente comma 1, il Comune:

a) Nelle zone di protezione di cui all'art. 3, predispone un censimento degli impianti esistenti, per identificare quelli non rispondenti ai requisiti della presente direttiva, indicando modalità e tempi di adeguamento. Per tali zone di protezione inoltre, il Comune pianifica l'eventuale sviluppo dell'illuminazione:

b) Predisporre inoltre un censimento degli impianti esistenti e, sulla base dello stato dell'impianto, ne pianifica la sostituzione in conformità alla presente direttiva

c) Predisporre una pianificazione e programmazione degli interventi ai sensi dell'art. A-23 della Lr 20/00 anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili, perseguendo la funzionalità, la razionalità e l'economicità dei sistemi, ed assicurando innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.

Art. 10 Procedure per i nuovi impianti di illuminazione:

Comma 1: in base all'art. 4, comma 2 della legge, dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata, anche a scopo pubblicitario, deve essere data preventiva comunicazione al Comune

La comunicazione di cui al comma 1, deve essere corredata della documentazione elencata nel comma 2 art. 10.

Art. 4 Impianti di illuminazione esistenti  
Comma 1:

lettera a): Tutti gli impianti di illuminazione esistenti se non rispondenti ai requisiti specifici all'art. 5 devono essere modificati o sostituiti o comunque uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in un arco di tempo reale non superiore a 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. In caso di modifica solo dell'inclinazione dell'impianto, questa deve essere realizzata entro 2 anni dalla data di approvazione della presente direttiva.  
lettera b): Tutti gli impianti di illuminazione costituiti da torri faro,

proiettori, globi e lanterne, devono essere riorientati o schermati e , in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere l'intensità luminosa non oltre 15 cd per 1.000 lumen per  $g=90^\circ$  ed oltre, nonché vetri di protezione trasparenti

entro 2 anni dalla data della presente direttiva qualora questo non sia possibile è necessario provvedere entro 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva alla loro sostituzione con impianti conformi ai requisiti specifici all'art. 5

<p>Delib.Ass.Legisl. 4-3-2008 n. 156  Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730).</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47.</p>	<p>Al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto .... la Regione promuove forme di collaborazione con le Province, i Comuni, le Università e gli istituti di ricerca, le associazioni dei consumatori, dei proprietari e degli inquilini, le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli operatori del processo edilizio.</p>	<p>I comuni, nell'ambito dell'attività di elaborazione degli strumenti di pianificazione POC, PSC e RUE, sono tenuti a recepire i valori dei requisiti minimi energetici, di cui agli allegati 2 e 3 del presente atto, o sue successive modifiche.</p> <p>I comuni, al fine di implementare il sistema informativo regionale di cui al punto 9. 1, provvedono a richiedere, ai sensi degli art. 9, comma 3 ter, del D.Lgs. 192/05, ai proprietari ed agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza gli elementi descrittivi essenziali del rendimento energetico degli edifici, complementari a quelli riferiti al catasto degli impianti, ove i dati di interesse non siano già desumibili dalla documentazione in loro possesso.</p>	
<p>Delib.Ass.Legisl. 6-12-2010 n. 28  Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713).  Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 10 dicembre 2010, n. 170.</p>	<p>Come indicato al paragrafo 17 del Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" con la presente Deliberazione la Regione Emilia-Romagna approva l'allegato contenente la "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica".</p>	<p>Nel documento vengono individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo;</li> <li>-aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo;</li> <li>-aree, fuori da quelle di cui alla lett. A, considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici senza i limiti di cui alla lett. B;</li> <li>- aree idonee alla installazione degli impianti fotovoltaici</li> </ul>	

<p>Delib.G.R. 12-7-2010 n. 978 Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 22 luglio 2010, n. 92.</p>	<p>Sono state approvate le “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico,” relativo ai seguenti temi: -Transizione al digitale terrestre; -Impianti per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica</p>	<p>Transizione al digitale terrestre: il titolare in qualità di operatore di rete dovrà produrre apposita comunicazione a Comune, ARPA ed AUSL per gli impianti che effettueranno la transizione permanendo nello stesso sito, o con spostamento ad altro sito.</p> <p>Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica: Gli Esercenti presentano alla Provincia e ai Comuni interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Il PTCP o piano stralcio definisce i corridoi di fattibilità delle infrastrutture elettriche il cui tracciato interessa il territorio di più Comuni. Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui tracciato riguarda un unico territorio comunale, il Comune interessato individua nel proprio PSC, i corridoi di fattibilità;</p>	
<p>Delib.Ass.Legisl. 26-7-2011 n. 51 Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969). Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 5 agosto 2011, n. 123.</p>	<p>Come indicato al paragrafo 17 del Decreto 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” con la presente Deliberazione la Regione Emilia-Romagna approva l'allegato contenente la “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”. Nel documento vengono individuate: A) aree non idonee all'installazione degli impianti; B) aree considerate idonee all'installazione degli impianti. Vengono inoltre riportate prescrizioni tecniche la cui osservanza è vincolante alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.</p>	<p>Ai fini dell'individuazione delle aree e dei siti disciplinati dal presente Allegato, occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.</p> <p>Le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas.</p>	
<p>Del.G.R. 18/11/13 n. 1688 Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico".  Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 29 novembre 2013, n. 355.</p>	<p>La nuova Direttiva approvata sostituisce quella precedente (contenuta nella DGR 2263/2005) ed integra i contenuti della Circolare esplicativa delle norme (di cui alla DDGA 14096/2006 e s.m.i.) introducendo nuovi ed importanti elementi finalizzati ad una sempre maggiore attenzione alla salvaguardia della salute e dell'ambiente. Sono tre le novità più importanti che riguardano il settore dell'illuminazione esterna sia pubblica che privata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estensione delle aree individuate come zone di protezione;</li> <li>- riduzione del numero di zone di protezione attorno agli osservatori ed aumento dell'estensione della zona più piccola;</li> <li>- limitazioni nell'uso del tipo di sorgenti.</li> </ul>	<p>7. Il Comune e la Provincia devono recepire le Zone di protezione assegnate e la relativa normativa all'interno dei propri strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 20/00 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" alla prima occasione utile. Per i Comuni, l'adeguamento del RUE di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della legge, deve essere invece effettuato entro due anni dalla data di approvazione della presente direttiva.</p>	



DIFESA DEL SUOLO

PROVVEDIMENTI NAZIONALI normativa (titolo e testo)	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
<p>L. 17-8-1942 n. 1150</p> <p>Legge urbanistica e disposizioni generali</p> <p>Publicata nella G. U. 16.10.42, n. 244</p>	<p>Art. 1: L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.</p> <p>Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo</p> <p>ART. 4. La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti</p>	<p>Art. 6: Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge <sup>(6)</sup>.</p> <p>I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.</p> <p>ART. 7: Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.</p> <p>Esso deve indicare essenzialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;</li> <li>2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona <sup>(6/a)</sup>;</li> <li>3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù <sup>(6/a)</sup>;</li> <li>4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale <sup>(6/a)</sup>;</li> <li>5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;</li> <li>6) le norme per l'attuazione del piano <sup>(6/b)</sup>.</li> </ol>	<p>ART. 9: Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.</p> <p>Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.</p>

<p>D.M. 2-4-1968 n. 1444</p> <p>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.</p>	<p>ART. 1: Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.</p>	<p>ART. 4: Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee.</p> <p>La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.</p> <p>1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.</p> <p>2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.</p> <p>Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.</p> <p>3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'articolo 3.</p> <p>Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'articolo 3.</p> <p>La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi i mc/mq.</p> <p>Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq. 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.</p> <p>4 - Zone E): la quantità minima è stabilita in mq. 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.</p> <p>5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti la esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:</p> <p>1,5 mq/abitante per le attrezzature per la istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.</p> <p>ART. 6: I comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'articolo 3 lett. d) e dell'art. 5, n. 2) della <a href="#">legge n. 765 del 1967</a>.</p> <p>ART. 9: Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:</p> <p>1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;</p> <p>2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;</p> <p>3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.</p> <p>Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:</p> <p>ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.</p> <p>Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della [legge 6 agosto 1967, n. 765](#) <sup>(6)</sup>.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale <sup>(7)</sup> <sup>(7/a)</sup>.

ART.13: L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti

le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della [L. 18 aprile 1962, n. 167](#), e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#), come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo

<p>D.P.R. 6-6-2001 n. 379</p> <p>Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C).</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.</p>	<p>Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel <a href="#">decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490</a>, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia</p>	<p><u>Art. 5:</u> I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del <a href="#">decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</a>, disciplinano l'attività edilizia.</p> <p>Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.</p> <p>2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo</p> <p>Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del <a href="#">decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</a>, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività <sup>(3)</sup>.</p>	<p>Nessun scadenza</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L.R. 07.12.1978 N° 47</p> <p>Tutela ed uso del territorio</p> <p>(B.U. E.- R. 11.12.78 n° 161)</p>	<p>ART.1: Ai sensi dell'art. 45, secondo comma, della suddetta <a href="#">L.R. n. 6 del 1984</a> devono intendersi abrogate le norme della presente legge contenenti la previsione di attività consultive e propositive svolte dai Comitati comprensoriali, e le norme che prevedono l'acquisizione di pareri di organi comprensoriali. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 52, comma 3, lettera a), L.R. 24 marzo 2000, n. 10 ad eccezione degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 54, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della stessa <a href="#">L.R. n. 20/2000</a>.</p>	<p>I Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di programma di fabbricazione sono obbligati ad adottare un piano regolatore generale entro il 31 dicembre 1981.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>L.R. 24.03.2000 N° 20</p> <p>Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.</p>	<p>ART. 1: La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto regionale e in conformità alle leggi della Repubblica ed ai principi della <a href="#">L.R. 21 aprile 1999, n. 3</a>, disciplina con la presente legge la tutela e l'uso del territorio al fine di:</p> <p>a) realizzare un'efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare il miglioramento della qualità della vita;</p> <p>b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali;</p> <p>c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di sussidiarietà;</p> <p>d) favorire la cooperazione tra Regione, province e comuni e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;</p> <p>e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio</p> <p>Introduzione del concetto di PEREQUAZIONE URBANISTICA</p> <p>P.S.C. Piano Strutturale Comunale</p> <p>P.O.C. Piano Operativo Comunale</p> <p>P.U.A. Piani Urbanistici Attuativi</p> <p>R.U.E. Regolamento Urbanistico ed Edilizio</p>	<p><u>ART. 5:</u> La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.</p> <p>2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito documento.</p> <p>3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità, ambientale e territoriale.</p> <p>4. La Regione, le province e i comuni provvedono inoltre al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.</p> <p><u>ART: 7:</u> 1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.</p> <p>omogenee. A tal fine, il P.S.C. può riconoscere la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche</p> <p>3. Il P.O.C. e i Piani urbanistici attuativi (P.U.A.), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.</p> <p>4. Il Regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del P.S.C.</p>	<p><u>Art. 13:</u> Il Comune adotta il R.U.E. e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il R.U.E. Il medesimo procedimento si applica anche per le modifiche al R.U.E.</p>

		<p>ART. 9: Nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e differenziazione, definiti dal comma 3 dell'art. 4 della <a href="#">legge 15 marzo 1997, n. 59</a>:</p> <p>a) sono conferite ai comuni tutte le funzioni di governo del territorio non esplicitamente attribuite agli altri livelli di pianificazione sovraordinati;</p> <p>b) nei casi stabiliti dalla presente legge i comuni di minore dimensione demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie in forma associata;</p> <p>c) sono attribuite alla Regione e alla Provincia soltanto le funzioni di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e regionale, che attengono alla cura di interessi di livello sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale. In tali casi sono previste forme di partecipazione dei comuni all'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli di pianificazione sovraordinati.</p> <p>3. Compete ai comuni, in riferimento alle specifiche situazioni locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti propri degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati</p> <p>Art. 13. La Regione, le province e i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.</p> <p>ART. 17: Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente concorrono all'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo del territorio, in occasione della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici.</p> <p>2. La Regione, previa intesa con gli enti locali assunta nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui all'art. 31 della <a href="#">L.R. n. 3/1999</a>, stabilisce le modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore</p> <p>ART. 24: Il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) costituisce parte tematica del P.T.R., avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche ai fini dell'art. 149 del <a href="#">D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</a>.</p> <p>2. Il P.T.P.R. provvede all'individuazione delle risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale ed alla definizione della disciplina per la loro tutela e valorizzazione.</p> <p>3. Dall'entrata in vigore della presente legge, i P.T.C.P. che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del P.T.P.R., approvato con la Delib.C.R. 28 gennaio 1993, n. 1338, costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.</p> <p>ART. 28: (P.S.C.) Il Piano strutturale comunale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.</p>	<p>2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale <sup>(9)</sup>. Il Comune adotta il R.U.E. e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di procedimento si applica anche per le modifiche al R.U.E.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



(B.U. E. – R. 27.03.2000 n° 52

<p>2. Il P.S.C. in particolare:</p> <p>a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;</p> <p>b) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;</p> <p>c) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;</p> <p>d) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;</p> <p>e) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'allegato e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;</p> <p>f) definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del R.U.E. di cui al comma 2 dell'art. 29.</p> <p>3. Nell'ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il P.S.C. si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati</p> <p>ART. 29: (R.U.E.) Il regolamento urbanistico ed edilizio contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.</p> <p>Il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., disciplina:</p> <p>a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;</p> <p>b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;</p> <p>c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'allegato.</p> <p>3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al P.O.C. e sono attuati attraverso intervento diretto.</p> <p>4. Il R.U.E. contiene inoltre:</p> <p>4 Il P.O.C. programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del P.U.A., ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.</p> <p>5. Il P.O.C. può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della <a href="#">L.R. 3 luglio 1998, n. 19</a>.</p> <p>6. Il P.O.C. disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonché la realizzazione di dotazioni, ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20 dell'allegato.</p>	<p>Regione dell'avviso di cui al comma 2.</p> <p>2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione.</p> <p>La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.</p> <p>Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale <sup>(9)</sup>.</p> <p>3. Il R.U.E. entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 4. Ogni modifica del R.U.E. comporta l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Il P.O.C. si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della [legge 28 gennaio 1977, n. 10](#). Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

8. Il P.O.C. può inoltre assumere il valore e gli effetti:

a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della [L.R. 5 luglio 1999, n. 14](#);

b) dei piani, pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla [legge 19 ottobre 1998, n. 366](#).

9. Le previsioni del P.O.C. relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano urbano del traffico (P.U.T.), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.

10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal P.S.C., il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, definiti dal P.S.C. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal P.S.C. nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il P.O.C. può assegnare quote di edificabilità quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.

12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del P.O.C. che assume il valore e gli effetti del P.U.A. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del P.O.C. <sup>(6)</sup>.

13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del [D.P.R. n. 447 del 1998](#), è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del P.O.C. o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al P.O.C., secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato [D.P.R. n. 447 del 1998](#).

14. Attraverso il P.O.C. sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del [D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32](#).

		<p>ART. 31: (P.U.A.) I Piani urbanistici attuativi sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal P.O.C. qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.</p> <p>2. I P.U.A. possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:</p> <p>a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della <a href="#">legge 17 agosto 1942, n. 1150</a>;</p> <p>b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla <a href="#">legge 18 aprile 1962, n. 167</a>;</p> <p>c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della <a href="#">legge 22 ottobre 1971, n. 865</a>;</p> <p>d) i piani di recupero di cui alla <a href="#">legge 5 agosto 1978, n. 457</a>;</p> <p>e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della <a href="#">legge 17 febbraio 1992, n. 179</a>;</p> <p>f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del <a href="#">D.L. 5 ottobre 1993, n. 398</a>, convertito dalla <a href="#">legge 4 dicembre 1993, n. 493</a>.</p> <p>2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del P.U.A. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste <sup>(7)</sup>.</p> <p>3. Il Comune può stabilire il ricorso al P.U.A. per dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal P.O.C. ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30.</p> <p>4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della <a href="#">L.R. 3 luglio 1998, n. 19</a>, assume il valore e produce gli effetti del P.U.A.</p> <p>5. In sede di approvazione del P.U.A. il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.</p> <p>6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal P.U.A., è stipulata una apposita convenzione.</p> <p>ART. 39: Il Comune provvede con il P.O.C. alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.</p> <p>2. Compete inoltre al P.O.C. la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della <a href="#">legge 11 febbraio 1994, n. 109</a>.</p> <p>ART. 43: 4. I comuni dotati di P.R.G.:</p> <p>a) approvato entro il 31 dicembre 1990 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31 dicembre 2002;</p> <p>b) approvato tra il primo gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31 dicembre 2003;</p> <p>c) approvato dopo il primo gennaio 1993 sono tenuti ad adeguare lo strumento, urbanistico ai contenuti della presente legge entro dieci anni dalla loro approvazione.</p> <p>I comuni dotati di P.R.G. approvato dopo il primo gennaio 1997 possono stabilire quali previsioni del piano vigente costituiscono il P.S.C., il P.O.C. e quali assumere nella disciplina del R.U.E., in conformità a quanto disposto dagli artt. 28, 29 e 30 della presente legge. A tal fine, i comuni provvedono alla definizione dei contenuti cartografici e normativi dei medesimi strumenti urbanistici senza apportare modifiche sostanziali alle previsioni già contenute nel P.R.G. vigente.</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Art. 1: La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attività edilizia e gli interventi di trasformazione del territorio disciplinati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Nel disciplinare l'attività edilizia la presente legge: a) dà attuazione ai principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti attraverso l'asseverazione di conformità degli interventi e l'affidamento della responsabilità dell'intero processo ad un'unica struttura comunale; b) persegue il miglioramento della qualità edilizia, attraverso la previsione di requisiti prestazionali delle opere, volti ad assicurarne la sicurezza, l'igiene e la fruibilità. c) favorisce l'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la tutela delle risorse ambientali e del patrimonio di valore storico-architettonico.

Art. 2: I comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un'unica struttura, lo Sportello unico per l'edilizia, da costituire anche in forma associata. 2. I comuni, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi.

3. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello Sportello unico per le attività produttive, di cui al [D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447](#) e successive modificazioni, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.

Art. 3: I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico.

2. Il Consiglio comunale con il Regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.) definisce la composizione, le modalità di nomina e le eventuali competenze della commissione, oltre quelle di cui al comma 1, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) la commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico i cui componenti di norma esterni all'amministrazione presentano una elevata competenza e specializzazione <sup>(4)</sup>;

b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;

Art. 11: . Il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, provvede esclusivamente:

a) a verificare la completezza della documentazione presentata;


b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti dagli articoli 8 e 9;

c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto nonché l'avvenuto versamento del corrispondente importo.

2. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il dirigente provvede a richiedere l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, il dirigente notifica l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

3. Il R.U.E. stabilisce le modalità di controllo di merito

		<p>c) la commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.</p> <p>3. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all'art. 24.</p> <p><u>Art. 4 I</u> comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico.</p> <p>Art. 9: Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli ulteriori interventi di trasformazione edilizia, non previsti all'art. 8, che devono essere realizzati con denuncia di inizio attività e ne disciplinano i contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi.</p> <p>2. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1, il Consiglio comunale, con il medesimo atto previsto dall'art. 8, comma 2, procede ad una ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti, per individuare gli interventi che, presentando i contenuti di cui al comma 1, devono essere attuati con denuncia di inizio attività. Fino alla data di assunzione della deliberazione, gli interventi edilizi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 8, comma 1, sono attuati esclusivamente previo rilascio del permesso di costruire.</p>	<p>realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:</p> <p>a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità il controllo è comunque effettuato entro la data di presentazione della domanda di rilascio del medesimo certificato;</p> <p>b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.</p> <p>4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del R.U.E. trovano comunque applicazione le modalità di controllo previste al comma 3 e le procedure di</p>
		<p>38</p>	



ART. 13: .....  
Entro sessanta  
giorni dalla  
presentazione della  
domanda, il  
responsabile del  
procedimento cura  
l'istruttoria,  
acquisendo i  
prescritti pareri  
dagli uffici  
comunali e  
richiedendo alle  
Amministrazioni  
interessate il  
rilascio degli atti di  
assenso necessari al  
rilascio del  
provvedimento. Il  
responsabile del  
procedimento  
acquisisce altresì il  
parere della  
commissione di cui  
all'art. 3, nei casi in  
cui è richiesto,  
prescindendo  
comunque dallo  
stesso qualora non  
venga reso entro il  
medesimo termine  
di sessanta giorni.  
Acquisiti tali atti,  
formula una  
proposta di  
provvedimento,  
corredata da una  
relazione.....  
I comuni, con il  
R.U.E., possono  
disciplinare  
autonomamente il  
procedimento di  
rilascio del  
permesso di  
costruire, fermo  
restando il rispetto  
del termine di  
sessanta giorni di  
cui al comma 4, del  
termine di cui al  
comma 8 e degli  
effetti dell'inutile  
decorrenza dello  
stesso indicato dal  
comma 10. Fino

INQUINAMENTO ACUSTICO

PROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>Legge 447/95</p> <p>Legge quadro sull'inquinamento acustico</p> <p>Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254</p>	<p>La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della <a href="#">Costituzione</a>.</p> <p><u>Art. 8:</u> le domande di concessione edilizia, nonché le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di talune attività, devono essere corredate da documentazione di previsione di impatto acustico.</p>	<p>Art. 6. Competenze dei Comuni.</p> <p>Comma 1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:</p> <p>a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);</p> <p>b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);</p> <p>c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;</p> <p>d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;</p> <p>e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;</p> <p>f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel <a href="#">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</a> <sup>(10)</sup>, e successive modificazioni;</p> <p>g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;</p> <p>h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.</p> <p>Comma 3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della <a href="#">L. 12 giugno 1990, n. 146</a> <sup>(11)</sup>.</p> <p>Art. 7. Piani di Risanamento Acustico. I comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al <a href="#">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</a> <sup>(10)</sup>, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1</p>	



<p>D.P.C.M. 5/12/97</p> <p>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</p> <p>Gazz. Uff. 22 dicembre 1997, n. 297</p>	<p><u>Art. 1:</u> Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della <a href="#">legge 26 ottobre 1995, n. 447</a> <sup>(2)</sup>, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.</p> <p>2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla <a href="#">legge 26 ottobre 1995, n. 447</a> <sup>(2)</sup>.</p>	<p><u>Art. 3:</u> Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.Lgs. 19-08-2005, n. 194</p> <p>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.</p>	<p>Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:</p> <p>a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;</p> <p>b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;</p> <p>c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.</p> <p>2. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.</p> <p>3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della <a href="#">legge 26 ottobre 1995, n. 447</a>, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata <a href="#">legge n. 447 del 1995</a></p>		

PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze /tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L. R. 09.05.2001 N° 15</p> <p>Disposizioni in materia di inquinamento acustico</p>	<p>In attuazione dell'art. 4 della <a href="#">legge 26 ottobre 1995, n. 447</a> recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la presente legge detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.</p>	<p>Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) e h) della <a href="#">legge n. 447 del 1995</a> i comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee.. Il Piano è corredato del parere espresso dall'A.R.P.A. secondo le modalità previste dall'art. 17 della <a href="#">L.R. n. 44 del 1995</a>.;</p> <p>I comuni già dotati di classificazione acustica ai sensi del <a href="#">D.P.C.M. 1° marzo 1991</a> la trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2, provvedono al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2.</p> <p><u>Art. 2:</u> I comuni possono individuare territori di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori inferiori a quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della <a href="#">legge 12 giugno 1990, n. 146</a> recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".</p> <p><u>Art. 11:</u> rilascio autorizzazioni per particolari attività (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino l'impiego di macchinari rumorosi) (anche in deroga alle disposizioni di legge)</p>	<p><u>Art. 2:</u> I comuni possono individuare territori di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori inferiori a quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della <a href="#">legge 12 giugno 1990, n. 146</a> recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".</p> <p>Art. 3: . I comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2.</p> <p>Art. 4: I comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'art. 5 della <a href="#">L.R. 24 marzo 2000, n. 20</a> recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".</p> <p>In assenza della classificazione acustica il Piano strutturale comunale (P.S.C.) assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell'art. 20 della <a href="#">L.R. n. 20 del 2000</a>. È fatta salva la disciplina transitoria prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 della presente legge.</p>

<p>(B.U. E. -R. 11.05.01 n°62)</p>			<p>Art. 5: I comuni adottano il Piano di risanamento acustico</p> <p>a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio; b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della <a href="#">legge n. 447 del 1995</a>.</p> <p>2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della <a href="#">legge n. 447 del 1995</a> e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'A.R.P.A. secondo le modalità previste dall'art. 17 della <a href="#">L.R. n. 44 del 1995</a>.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lettera b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.</p> <p>4. Il Piano Urbano del traffico di cui al <a href="#">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</a> recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.</p> <p>5. Il Piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7</p>
------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>DEL. G.R. 09/10/2001 N° 2053</p> <p>Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 L.R. 9 maggio 2001 n° 15 recante "Disposizione in materia di inquinamento acustico"</p> <p>(B.U. E.-R. 31/10/01 n° 155)</p>	<p>Art. 1: La presente direttiva in applicazione del comma 3 dell'art. 2 della <a href="#">L.R. 9 maggio 2001, n. 15</a> (d'ora in poi legge), si propone come strumento operativo e metodologico per le Amministrazioni comunali e risponde alla esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle diverse complessità territoriali.</p> <p>Vengono definiti infatti i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate</p>	<p>Per quanto attiene alla definizione dei valori di tali parametri si fa riferimento agli indici urbanistici che determinano, nelle diverse UTO individuate, l'edificabilità massima dei suoli e la sua ripartizione per le tre diverse funzioni prevalenti: residenziale, commerciale e produttiva. Gli indici urbanistici da considerare per valutare l'edificabilità massima delle singole zone omogenee sono l'Indice territoriale (It) e l'Indice fondiario (If) per la determinazione dei volumi, e gli Indici di utilizzazione territoriale (Ut) e di utilizzazione fondiaria (Uf) per definire la superficie massima realizzabile (tali indici sono definiti nelle norme tecniche di attuazione dei PRG). Per il calcolo degli abitanti teorici si fa riferimento o al parametro di un abitante ogni 100 mc di volume complessivo, o ad un abitante ogni 30 mq di superficie utile lorda, oppure al parametro definito dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente.</p> <p>E' opportuno che il Comune possa già disporre di una classificazione acustica vigente riferita allo stato di fatto ed allo strumento urbanistico vigente così da poter valutare la sostenibilità delle scelte del PSC, nei loro diversi gradi di progressiva definizione, con esplicito riferimento al miglioramento del clima acustico e al superamento di conflitti preesistenti ed alla non insorgenza di nuovi conflitti. Per quanto attiene il documento preliminare di un PSC si tenga presente che esso provvede a definire "l'individuazione di massima degli ambiti del territorio urbanizzato e suscettibile di urbanizzazione con le prime indicazioni urbanistico funzionali e con la definizione degli obiettivi prestazionali di qualità e salubrità da conseguire" e che è quindi possibile promuovere tale verifica già nella fase della Conferenza di pianificazione, a cui come noto partecipano anche ARPA e U.S.L.; in tale sede l'Amministrazione comunale presenta la individuazione di massima dei limiti e delle condizioni per lo sviluppo sostenibile ed in particolare evidenzia i potenziali impatti negativi (anche in termini di inquinamento acustico) delle scelte operate e le misure idonee per mitigarli. La conferenza di pianificazione esprime valutazioni preliminari su tali obiettivi e scelte di pianificazione prospettate nel documento preliminare</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>DEL. G.R. N° 45/2002</p> <p>Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 09.05.2001 n° 15, recante norme in materia di inquinamento acustico.</p>	<p>La presente direttiva fornisce indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.</p>	<p>I Comuni, sulla base di tali indirizzi, adottano il regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 della <a href="#">legge n. 447/1995</a>.</p> <p>Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>Delib. G.R. 14 aprile 2004, n. 673</p> <p>Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della <a href="#">L.R. 9 maggio 2001, n. 15</a> recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".</p>	<p>Per il rilascio di autorizzazioni relative a cantieri dovrà essere prodotta la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planimetria delle sorgenti sonore e degli edifici più vicini alle stesse</li> <li>- tutte le informazioni utili relativamente agli strumenti utilizzati a agli orari di funzionamento previsti</li> <li>- stima dei livelli sonori in prossimità dei ricettori più vicini</li> <li>- durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga</li> <li>- misure che si intendono adottare per ridurre l'emissione sonora</li> </ul> <p>Per il rilascio di autorizzazioni relative a cantieri dovrà essere prodotta la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planimetria delle sorgenti sonore e degli edifici più vicini alle stesse</li> <li>- tutte le informazioni utili relativamente agli strumenti utilizzati a agli orari di funzionamento previsti</li> </ul> <p>stima dei livelli sonori in prossimità dei ricettori più vicini e di quelli previsti per l'esposizione del pubblico, nonché descrizione delle misure che si intendono adottare per ridurre l'emissione sonora</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



<p>L. 11 febbraio 1992, n. 157</p> <p>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</p>	<p>Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie</p> <p>È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.</p>	<p><u>Art. 10.</u> Piani faunistico-venatori. 1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole. 5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.</p> <p>6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. 7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.</p>	<p><u>Art. 19.</u> Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della faunaselvatica;</p> <p>b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;</p> <p>c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;</p> <p>d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;</p> <p>e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;</p> <p>f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);</p> <p>g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);</p> <p>h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.</p> <p>9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.</p>	<p>Parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della <a href="#">legge 7 marzo 1986, n. 65</a> <sup>(13)</sup>;</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11 nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agriturismo-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#). b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) <sup>(16)</sup>.

<p>Publicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.</p>		<p>17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.</p> <p>Art. 14_11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.</p>	
<p>D.P.R. 08/09/1997, n. 357</p> <p>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</p> <p>Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248</p>	<p><u>Art. 1:</u> Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.</p> <p>2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.</p> <p>3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.</p>	<p><u>Art. 5:</u> Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.Lgs. 22-1-2004 n. 42</p> <p>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 06.07.02, n. 137.</p> <p>Publicato nella G. U. 24.02.04, n. 45, S.O. e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).</p>	<p><u>Art. 1:</u> In attuazione dell'articolo 9 della <a href="#">Costituzione</a>, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della <a href="#">Costituzione</a> e secondo le disposizioni del presente codice.</p> <p>2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.</p>	<p>3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.</p> <p>4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.</p> <p>5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.</p> <p>6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>L. 9-1-2006 n. 14</p> <p>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.</p> <p>Pubblicata nella G.U. 20 gennaio 2006, n. 16, S.O.</p>	<p>La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.</p>	<p>Articolo 4 Ripartizione delle competenze. Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.</p> <p>Articolo 5. Ogni Parte si impegna a:</p> <p>a) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;</p> <p>b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;</p> <p>c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b);</p> <p>d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
<p>Normativa (titolo e testo)</p> <p>L.R. 24.01.1977 N° 2</p> <p>Provvedimenti per la salvaguardia della flora-regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco.</p> <p>(B.U. E.R. 25.01.77 n° 11)</p>	<p><u>Art. 1:</u> La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.</p> <p>La presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.</p>	<p><u>Art. 7:</u> I comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benessere del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree a parco regionale e riserva naturale.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>L.R. 01/08/1978, N. 26</p> <p>Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica. Norme in materia ambientale.</p> <p>(B.U. E.-R. 02.08.78, n. 101)</p>		<p><u>Art. 10:</u> Le funzioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della <a href="#">legge 29 giugno 1939, n. 1497</a> e correlativamente degli artt. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33, e 34 del <a href="#">R.D. 3 giugno 1940, n. 1357</a>, sono subdelegate ai Comuni.</p> <p>Il Sindaco esercita le funzioni di cui al comma primo sentita la Commissione edilizia comunale <sup>(12)</sup>.</p> <p>I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dalle disposizioni indicate dal primo comma <sup>(13)</sup>.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>



		<p>Art. 24: Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della proposta istitutiva della riserva e fino alla sua approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 55 della <a href="#">L.R. 7 dicembre 1978, n. 47</a> e successive modificazioni.</p> <p>Art. 25: . Le previsioni dell'atto istitutivo della riserva che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuate con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>2. I Comuni territorialmente interessati alla riserva naturale adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del provvedimento istitutivo entro dodici mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>3. L'approvazione dell'atto istitutivo della risorsa naturale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.</p> <p>Art. 26: Il Programma di gestione della riserva naturale, avente validità da tre a cinque anni, è elaborato dal soggetto cui è affidata la riserva ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 <sup>(39)</sup>.</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>L.R. 15.07.2002 N° 16</p> <p>Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio</p> <p>(B.U. E.-R. 15.07.02 n° 101)</p>	<p><u>Art. 1:</u> La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualità architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme, di concertazione con il Ministero per i beni e le attività culturali <sup>(3)</sup>.</p> <p>2. La presente legge individua le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma I e disciplina le modalità di programmazione ed erogazione di contributi regionali diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.</p> <p>e programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piani di recupero edilizio/urbanistico di singoli immobili</li> <li>- programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio</li> <li>- ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione pubblica</li> <li>- manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici di - - interesse storico - architettonico e delle loro aree di pertinenza</li> <li>- progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico</li> <li>- eliminazione di opere incongrue</li> </ul>	<p>Le domande per l'accesso al contributo regionale degli studi di fattibilità debbono essere presentate alla Regione ed ai Comuni territorialmente competenti. Il Comune e la Provincia si esprimono entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. I comuni possono, per gli interventi medesimi, concedere semplificazioni procedurali sull'acquisizione dei titoli abilitativi. Tali semplificazioni vengono specificate nel (R.U.E.) comunale. Il Sindaco può intimare ai proprietari, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare interventi di recupero dello facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;</p> <p>b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi. Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), può individuare, le opere incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.</p> <p>Art. 10: Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), può individuare, le opere incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.</p> <p>5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (P.O.C.), disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del luogo, in conformità alle previsioni del P.S.C.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

## VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

PROVVEDIMENTI NAZIONALI Normativa (titolo e testo)	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
<p>D.M. 9-5-2001</p> <p>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.</p> <p>Publicato nella G. U. 16.06.01, n. 138, S.O.</p>	<p><u>Art. 1:</u> . Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14 del <a href="#">decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334</a>, stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del <a href="#">decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334</a>, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per:</p> <p>a) insediamenti di stabilimenti nuovi;</p> <p>b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del <a href="#">decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334</a>;</p> <p>c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.</p>	<p><u>Art. 4:</u> Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico «Rischio di incidenti rilevanti (RIR)» relativo al controllo dell'urbanizzazione, di seguito denominato «Elaborato Tecnico».</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.M. 16-1-2004 n. 5</p> <p>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13.</p>	<p>Il <a href="#">decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315</a>, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.</p>		



<p>D.M. 1-4-2004</p> <p>Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.</p> <p>Pubblicato nella G. U. 09.04.04, n. 84.</p>	<p>Art. 1: Sono individuate le linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, così come riportate nell'allegato 1.</p> <p>2. Le linee guida di cui al presente decreto potranno essere modificate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Nella redazione dei progetti il proponente deve attenersi al contenuto delle linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, ciò al fine di garantire una migliore qualità ambientale dei progetti stessi.</p>		
<p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152</p> <p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.</p>	<p>Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.</p> <p>Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della <a href="#">legge 15 dicembre 2004, n. 308</a>, le materie seguenti:</p> <p>a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);</p> <p>b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;</p> <p>e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente</p> <p>Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione:</p> <p>a) della <a href="#">direttiva 2001/42/CE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con i seguenti obiettivi:</p> <p>1) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;</p> <p>2) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</p>		

	<p>3) promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;</p> <p>4) assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;</p> <p>b) della <a href="#">direttiva 85/337/CEE</a> del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la <a href="#">direttiva 97/11/CE</a> del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la <a href="#">direttiva 2003/35/CE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 e della <a href="#">direttiva 96/61/CE</a> del 24 settembre 1996 recepita con il <a href="#">decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</a> in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con i seguenti obiettivi:</p> <p>1) garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale;</p> <p>2) semplificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della <a href="#">legge 21 dicembre 2001, n. 443</a>, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della <a href="#">legge 23 agosto 1988, n. 400</a>, le procedure di valutazione di impatto ambientale, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;</p> <p>3) anticipare le procedure di valutazione di impatto ambientale alla prima configurazione sottoponibile ad un esame esauriente del progetto di intervento da valutare;</p> <p>4) introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;</p> <p>5) favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;</p> <p>6) garantire il completamento delle procedure in tempi certi;</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>7) introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica;</p> <p>8) adottare misure di coordinamento tra le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero di autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.</p> <p>2. La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.</p> <p>3. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.</p> <p>4. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione, possono avere un impatto importante sull'ambiente ed è preordinata a garantire che gli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio di dette opere ed interventi sull'ecosistema siano presi in considerazione durante la loro progettazione e prima dell'approvazione o autorizzazione dei relativi progetti, o comunque prima della loro realizzazione.</p> <p>5. La procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli.</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L.R. 18.05.1999, n. 9</p> <p>Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale</p>	<p><u>Art. 1:</u> Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.</p> <p>Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e, delle procedure amministrative, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive.</p> <p>Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi del <a href="#">D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112</a>, sono esercitate con le modalità stabilite dalla presente legge.</p>	<p><u>Art. 5:</u> Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3.</p> <p><u>Art. 6:</u> . Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di VIA</p> <p><u>Art. 25:</u> . La Regione, le province ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.</p>	<p><u>Art. 23:</u> Qualora la Provincia od il Comune non convochi la conferenza di servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede all'indizione della conferenza di servizi</p>
<p>L.R. 16.11.2000 N° 35</p> <p>Modifiche alla L.R. 18.05 1999, n. 9 concernente: «Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale». (B.U.R. 20.11.2000 N°168)</p>	<p>Nell'art. 1, comma 1, le parole: «della Direttiva 85/337/CEE» sono sostituite con le seguenti: «delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE».</p> <p>4. Nell'art. 19, comma 1, dopo le parole: «delibera la Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)» sono aggiunte le seguenti: «ovvero la decisione in merito alla procedura di verifica (screening)».</p> <p>5. Nell'art. 30, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge».</p> <p>6. Nell'art. 31, comma 2, dopo le parole: «della relazione di cui all'art. 26» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione delle procedure di cui alla presente legge».</p> <p>7. L'art. 32 è abrogato.</p>		<p>Nessuna scadenza</p>



PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/ tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L.R. 29.03.1993 N° 14</p> <p>Istituzione dell'autorità dei bacini regionali.</p> <p>(B.U.R 01.04.93 n° 29)</p>	<p>La Regione con la presente legge in attuazione dei principi e delle finalità della <a href="#">legge 18 maggio 1989, n. 183</a>, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, istituisce un'unica Autorità di bacino per l'insieme dei bacini regionali romagnoli Canale Candiano, Lamone, Fiumi Uniti, Montone Ronco, Bevano, Savio e Rubicone.</p> <p>L'Autorità dei bacini regionali opera in conformità agli obiettivi della <a href="#">legge 18 maggio 1989, n. 183</a>, ed in particolare al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini regionali romagnoli, aventi per finalità: con lo scopo di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>conservare e difendere il suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica</li> <li>mantenere e restituire ai corpi idrici le caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati</li> <li>tutelare le risorse idriche e la loro razionale utilizzazione</li> <li>tutelare gli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, ed alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.</li> </ul>		<p>Nessuna scadenza</p>

<p>L.R. 21.04.1999 N° 3</p> <p>Riforma del sistema regionale e locale” “funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere” artt. 145-151</p> <p>(B.U.R. 26.04.99 n° 52</p>	<p>Art. 1: La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi della <a href="#">legge 15 marzo 1997, n. 59</a> e della <a href="#">legge 15 maggio 1997, n. 127</a> e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:</p> <p>a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attività e dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico;</p> <p>b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attività private;</p> <p>c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia.</p> <p>2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il principi o della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresì, il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei procedimenti di attuazione</p>	<p>Ai sensi della <a href="#">L.R. n. 3/1999</a>, artt. 148 e 149, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al <a href="#">R.D. n. 3267/1923</a>, già delegate alle Province a norma della lett. E) del comma 2 dell'art. 41 della <a href="#">L.R. 27 febbraio 1984, n. 6</a>, (come indicato nell'Allegato 1) sono delegate:</p> <p>1) ai Comuni o alle loro forme associative 2) alle Comunità Montane, per i Comuni ricadenti nel loro territorio.</p>	<p>L'esercizio delle funzioni da parte di Comuni e Comunità Montane decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna della presente deliberazio</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>D.G.R. 11.07.2000 N° 1117</p> <p>Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico ai sensi degli artt. 148-149-150-151 della L.R. 21.04.99 n° 3 "Riforma del sistema regionale e locale"</p>	<p>Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo Idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della <a href="#">L.R. 21 aprile 1999, n. 3</a> "Riforma del sistema regionale e locale.</p>	<p>Ai sensi della <a href="#">L.R. n. 3/1999</a>, artt. 148 e 149, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al <a href="#">R.D. n. 3267/1923</a>, già delegate alle Province a norma della lett. E) del comma 2 dell'art. 41 della <a href="#">L.R. 27 febbraio 1984, n. 6</a>, (come indicato nell'Allegato 1) sono delegate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai Comuni o alle loro forme associative</li> <li>2) alle Comunità Montane, per i Comuni ricadenti nel loro territorio.</li> </ol> <p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al <a href="#">R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267</a>, già delegate alle province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della <a href="#">L.R. 27 febbraio 1984, n. 6</a>, sono delegate ai comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150. Per i comuni di minore dimensione demografica, le attività preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad essere esercitate dalle province.</p>	<p>L'esercizio delle funzioni da parte di Comuni e Comunità Montane decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna della presente deliberazione;</p>
<p>B.U.R. 06.09.2000 n° 131</p>			



ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAVE)

ROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
Normativa (titolo e testo)			

PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
L.R. 18.07.1991 N° 17  Disciplina delle attività estrattive  (B.U. E. – R. 22.07.91 n° 49)	Art. 1: La presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche, definite in particolare dai piani di bacino previsti dalla <a href="#">legge 18 maggio 1989, n. 183</a> e dal Piano territoriale regionale. Promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative	Art. 4: . La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante: a) il Piano territoriale regionale (P.T.R.); b) il Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.); c) il Piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.). Art. 9: I Comuni dotati di P.A.E. vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del P.I.A.E. entro due anni dall'entrata in vigore del P.I.A.E. stesso. I Comuni sprovvisti del P.A.E. e che non abbiano ottenuto l'esonero dall'obbligo di predisporlo, ai sensi dell'art. 10, adottano il P.A.E. entro dodici mesi dall'entrata in vigore del P.I.A.E. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Provincia assegna un termine non superiore a 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il P.A.E. è elaborato ed adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 ed è approvato con le procedure previste dal comma 3 dello stesso articolo	<u>Art. 33</u> : Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del P.I.A.E. i Comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei P.A.E. adottati. Tale facoltà in ogni caso non è applicabile alle previsioni del P.A.E. che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionali, infraregionali e comunali <sup>(20)</sup> .

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

PROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>D.P.R. 24-5-1988 n. 203</p> <p>Attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 1988, n. 140, S.O.</p>	<p>Art. 1: Il presente decreto detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.</p> <p>2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:</p> <p>a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera;</p> <p>b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;</p> <p>c) I valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;</p> <p>d) i limiti delle <b>emissioni</b> inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.</p>	<p>Art. 7: La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>Legge 28/12/1993 n. 549 modif. dalla L. 16/06/97, n.179</p> <p>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1993, n. 305</p>	<p>ART. 1 - La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità:</p> <p>a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con <a href="#">legge 4 luglio 1988, n. 277</a> <sup>(2)</sup>, nonché al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con <a href="#">legge 23 agosto 1988, n. 393</a> <sup>(2)</sup>, e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992;</p> <p>b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol, nonché alla risoluzione B3268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono;</p> <p>c) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(3)</sup>.</p> <p>2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 5, della <a href="#">legge 9 marzo 1989, n. 86</a> <sup>(4)</sup>, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.</p>		

<p>D.Lgs. 4-8-1999 n. 351</p> <p>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1999, n. 241.</p>	<p>Art. 1. Il presente decreto definisce i principi per:</p> <p>a) stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;</p> <p>b) valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;</p> <p>c) disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;</p> <p>d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.</p>	<p>Art. 3: Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi, sono responsabili dell'attuazione del presente decreto, e, in particolare, assicurano che le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi in esso previsti:</p> <p>a) tengano conto di un approccio integrato per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;</p> <p>b) non siano in contrasto con la legislazione comunitaria sulla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;</p> <p>c) non abbiano effetti negativi sull'ambiente negli altri Stati dell'Unione europea</p>	<p>Art. 15: Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, ovvero nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.</p>
<p>D.M. 2 aprile 2002, n.60</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2002, n. 87, S.O.</p> <p>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2002, n. 87, S.O</p>	<p>ART. 1 - Il presente decreto stabilisce per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del <a href="#">decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351</a>:</p> <p>a) i valori limite e le soglie di allarme;</p> <p>b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;</p> <p>c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;</p> <p>d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;</p> <p>e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;</p> <p>f) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme;</p> <p>g) il formato per la comunicazione dei dati.</p> <p>2. Resta ferma la competenza delle regioni ad emanare la normativa di attuazione del <a href="#">decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351</a>, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo.</p> <p>3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione.</p>	<p>Il Comune viene sentito dalla Regione (ente competente a pronunciarsi sulla domanda), entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.</p>	

<p>D.M. 2 aprile 2002, n.261</p> <p>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2002, n. 272.</p>	<p>1. Il presente regolamento stabilisce:</p> <p>a) ai sensi dell'articolo 5 del <a href="#">decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351</a>, le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato <a href="#">decreto legislativo n. 351 del 1999</a>;</p> <p>b) ai sensi dell'articolo 8 del <a href="#">decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351</a>, i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati di cui al medesimo articolo 8;</p> <p>c) ai sensi dell'articolo 9 del <a href="#">decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351</a>, le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento della qualità dell'aria nelle zone di cui al medesimo articolo 9.</p> <p>2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le disposizioni del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione</p>	<p>7. Pianificazione integrata e concertazione con gli enti locali.</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformità al proprio ordinamento, ad adottare i piani e i programmi di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali</p>	
<p>D.M. 1-4-2004</p> <p>Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 2004, n. 84.</p>	<p>ART. 1: 1. Sono individuate le linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, così come riportate nell'allegato 1.</p> <p>2. Le linee guida di cui al presente decreto potranno essere modificate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.</p> <p>3. Nella redazione dei progetti il proponente deve attenersi al contenuto delle linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, ciò al fine di garantire una migliore qualità ambientale dei progetti stessi.</p>		
<p>D.M. 16 gennaio 2004, n. 44.</p> <p>Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del <a href="#">D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</a>.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47.</p>	<p>1. Campo di applicazione.</p> <p>1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva 1999/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203</a>, i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle attività individuate all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato.</p>	<p>Il Comune viene sentito dalla Regione (ente competente a pronunciarsi sulla domanda), entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa</p>	

<p>D.Lgs. 21 Maggio 2004, n.183</p> <p>Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2004, n. 171, S.O.</p>	<p>1. Campo di applicazione e finalità.</p> <p>1. Il presente decreto legislativo, stabilisce, per l'inquinante ozono:</p> <p>a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;</p> <p>b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori dell'ozono nell'aria;</p> <p>c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico in merito alle concentrazioni di ozono;</p> <p>d) le misure volte a mantenere la qualità dell'aria laddove la stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi;</p> <p>e) le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono</p>	<p>La competenza è in capo alle Regioni</p>	
<p>D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n.59</p> <p>Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93, S.O.</p>	<p>Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.</p>	<p>Il Comune viene sentito in sede di conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 – 14 ter L. n. 241/90, su convocazione dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in merito alla compatibilità urbanistica e alla prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 RD n. 1265/1934, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica.</p>	<p>L'autorità competente rilascia l'atto entro 150 gg. dall'acquisizione della domanda.</p>
<p>D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147.</p> <p>Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al <a href="#">regolamento (CE) n. 2037/2000</a>.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2006, n. 85.</p>	<p>1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono.</p> <p>2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.</p>		

<p>D.Lgs. 27-3-2006 n. 161</p> <p>Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100.</p>	<p>1. Campo di applicazione e finalità.</p> <p>1. Il presente decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili, di seguito denominati: «COV», sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, di seguito unitariamente denominati prodotti, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato.</p> <p>2. Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro, nonché in materia di etichettatura dei prodotti.</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152

Norme in materia ambientale.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della [legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), le materie seguenti:

- a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente

Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto gli impianti disciplinati dal [decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133](#), recante attuazione della direttiva 2000 / 76 / CE in materia di incenerimento dei rifiuti.

3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal [decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#); per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo.

4. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta del presente decreto intende determinare l'attuazione di tutte le più opportune azioni volte a promuovere l'impiego dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della [direttiva 2001/77/CE](#) e del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), determinandone il dispacciamento prioritario. In particolare:

a) potranno essere promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

b) con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, sono determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.

	<p>prevista dal presente titolo.</p> <p>4. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta del presente decreto intende determinare l'attuazione di tutte le più opportune azioni volte a promuovere l'impiego dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della <a href="#">direttiva 2001/77/CE</a> e del <a href="#">decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</a>, determinandone il dispacciamento prioritario. In particolare:</p> <p>a) potranno essere promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;</p> <p>b) con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, sono determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 16 del <a href="#">decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</a>, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</p> <p>c) i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della <a href="#">legge 23 agosto 2004, n. 239</a>, possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 11 del <a href="#">decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79</a>, solo dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del <a href="#">decreto legislativo n. 387 del 2003</a>;</p>		
<p>D.Lgs. 04-04-2006 n. 216.</p> <p>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.</p> <p>Publicato nel S.O. n.150 alla Gazz. Uff. 19 giugno 2006, n. 140</p>	<p>1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della <a href="#">direttiva 2003/87/CEE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della <a href="#">direttiva 2004/101/CE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con <a href="#">legge 1° giugno 2002, n. 120</a>.</p>		



<p>D.M. 16-10-2006 Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 2007, n. 50.</p>	<p>Il Decreto in esame istituisce un programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani, promuovendo interventi e progetti finalizzati all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione, all'aggiornamento e alla comunicazione delle politiche di gestione della qualità dell'aria e all'informazione e sensibilizzazione del pubblico.</p>	<p>1. Possono essere finanziati, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui agli articoli successivi, i seguenti interventi e i seguenti progetti: d) progetti di interesse comune (nazionale/regionale/locale) aventi le seguenti finalità: sviluppare e sperimentare metodi e strumenti strategici per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria volti ad individuare gli impatti dei diversi settori (trasporti, produzione industriale, civile ecc.) sulla qualità dell'aria e garantire una maggiore integrazione della tutela della qualità dell'aria nei programmi e nelle politiche relativi a tali settori; migliorare la base delle conoscenze nazionali e locali ai fini della formulazione, dell'attuazione, della valutazione e del monitoraggio delle politiche di risanamento della qualità dell'aria (ad esempio attraverso la raccolta e l'elaborazione di indicatori e dati di input per modelli e scenari); individuare, a fini dimostrativi, interventi idonei a promuovere la sinergia con le politiche di riduzione delle emissioni dei gas serra; organizzare apposite azioni e campagne di comunicazione, workshop e convegni sulle attività svolte in tema di politiche per la tutela della qualità dell'aria. promuovere il miglioramento della capacità di gestione e di programmazione in materia di tutela della qualità dell'aria attraverso la realizzazione di sistemi informatizzati per la raccolta e l'accesso a dati e informazioni a livello nazionale ed attraverso la definizione di specifici programmi di formazione;</p>	
<p>D.Lgs. 13-8-2010 n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2010, n. 216, S.O.</p>	<p>La problematica della qualità dell'aria preoccupa la Comunità europea per le conseguenze sulla salute umana che l'esposizione ad agenti inquinanti può comportare. Questo intervento normativo ha l'obiettivo di riordinare integralmente ed aggiornare la legislazione italiana in materia riunendo le disposizioni relative ad alcune sostanze quali PM10, PM2.5, biossido di azoto e ozono, in un unico corpo normativo, razionalizzando le attività di gestione della qualità dell'aria e di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti. Il Decreto prevede l'istituzione di un tavolo di coordinamento presso il Min. dell'Ambiente che ha il compito di elaborare indirizzi e linee guida per permettere l'attuazione omogenea delle disposizioni su tutto il territorio nazionale.</p>	<p>1. L'intero territorio nazionale è suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. 2. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione è riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui è basata ai sensi dell'appendice I. Per il riesame di ciascuna zonizzazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 è presentato entro i successivi quattro mesi.</p>	

PROVVEDIMENTI REGIONALI Normativa (titolo e testo)	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
L.R. 02.10.1998 N° 30  Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale  (B.U. E. R. 06.10.98 n° 124)	La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato perseguendo il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle cause di inquinamento ambientale e la salvaguardia dell'inquinamento atmosferico anche a tutela della salute dei cittadini, in armonia con i principi sanciti e gli obiettivi di contenimento indicati dalle norme statali e comunitarie in materia, nonché con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano. La Regione promuovere e opera per la cultura della mobilità sostenibile e lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi che individuali. Il piano regionale integrato dei trasporti (P.R.I.T.) costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione.	I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del P.R.I.T. relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in conformità a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento provinciale. I comuni così come individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 del <a href="#">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</a> (Nuovo codice della strada), sono tenuti all'adozione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione al trasporto pubblico e alla mobilità pedonale e ciclabile, così come indicati dalle direttive europee, dai piani di trasporto e dalle leggi statali e regionali. Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza	
DEL. G.R. 16.06.1999 n° 960  Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera della L.R. 21.04.199 n° 3 "Riforma del sistema regionale e locale"  (B.U. E. R. 14.07.1999 n° 88)	Si è inteso adottare tale direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera allegata e parte integrante del presente atto ad uniformare le procedure autorizzative e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni in materia.	La domanda conformemente redatta ed accompagnata dalla Scheda informativa generale per l'inquinamento atmosferico di cui agli allegati alle presenti direttive. Verrà presentata alla Amministrazione provinciale la quale provvederà a trasmettere la stessa a: - ARPA per la istruttoria tecnica; - Sindaco del comune interessato per il parere ex art. 7.4 del <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988</a> in merito ai relativi aspetti di compatibilità urbanistica.	Nessuna scadenza
DEL. G.R. 15.05.2001 N° 804  Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999 n° 3 "Riforma del sistema regionale e locale"  (B.U. E.-R. 12.06.01 n. 78)	Con la presente deliberazione la Regione Emilia-Romagna intende approvare, le linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui all'Allegato 1) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, inoltre La Regione Emilia-Romagna, invia alle Province e Comuni interessati copia della presente deliberazione al fine di dare avvio operativo alla fase di predisposizione dei Piani provinciali di Conservazione Tutela e Risanamento della qualità dell'aria nonché dei Piani operativi per la gestione delle situazioni di emergenza;		

<p>L.R. 11 ottobre 2004, n. 21<sup>III</sup>.</p> <p>Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento</p>	<p>La presente legge, in attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio 24 settembre 1996, ha per oggetto la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Lo scopo è di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi</p>	<p>Lo sportello unico delle attività produttive acquisisce la domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e provvede a trasmetterla alla Provincia e agli altri enti interessati. La domanda è depositata per 30 gg. presso la Provincia, il Comune e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione</p>	<p>L'AIA è rilasciata dalla Provincia entro 150 gg. dalla ricezione della domanda presentata dal gestore.</p>
<p><b>Legge Regionale 5 giugno 2017, n.10</b></p> <p>Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità</p> <p>Pubblicato nel bollettino Ufficiale n.154 del 5 giugno 2017</p>	<p>La Regione Emilia-Romagna, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuove la ciclabilità urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili e la realizzazione di una Rete delle ciclovie regionali, di seguito denominata RCR, integrata con le infrastrutture ed i servizi per la mobilità, in sicurezza ed in continuità sull'intero territorio regionale per l'attuazione del Sistema regionale della ciclabilità volto ad incrementare gli spostamenti a basso impatto ambientale e a ridurre nel contempo il tasso di motorizzazione della Regione con particolare riferimento ai veicoli a combustione</p>		

PARCHI E AREE PROTETTE

PROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L. 6.12.1991 n. 394</p> <p>Legge Quadro sulle aree protette</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O</p>	<p>ART. 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della <a href="#">Costituzione</a> e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.</p> <p>2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.</p> <p>3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:</p> <p>a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;</p> <p>b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;</p> <p>c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;</p> <p>d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.</p> <p>4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.</p> <p>5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del <a href="#">D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</a> <sup>(2)</sup>, e dell'articolo 27 della <a href="#">L. 8 giugno 1990, n. 142</a> <sup>(3)</sup>. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della <a href="#">legge 23 dicembre 1996, n. 662</a> <sup>(4)</sup>.</p>	<p>ART. 22 Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:</p> <p>a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della <a href="#">legge 8 giugno 1990, n. 142</a> <sup>(51)</sup>. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa <a href="#">legge n. 142 del 1990</a> <sup>(51)</sup>, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;</p>	



PROVVEDIMENTI REGIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L.R. 04.09.1981 N° 30</p> <p>Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25.05.1974 n° 18 e L.R. 24.01.1975 n° 6</p> <p>(B.U. E. R. 08.09.75 n° 107)</p>	<p>La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regola il prelievo venatorio programmato <sup>(3)</sup>. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della <a href="#">legge 11 febbraio 1992, n. 157</a>.</p> <p>A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:</p> <p>a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;</p> <p>b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi;</p> <p>c) coordina la programmazione delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;</p> <p>d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua; e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della <a href="#">legge 11 febbraio 1992, n. 157</a> <sup>(4)</sup>.</p> <p>3. Nelle disposizioni che seguono, la <a href="#">legge 11 febbraio 1992, n. 157</a>, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» sarà indicata con la denominazione «legge statale».</p>		<p>Nessuna scadenza</p>

	<p>Art. 1: La Regione Emilia Romagna si propone con la presente legge:</p> <p>a) di promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;</p> <p>b) di favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonché per la tutela dell'ambiente in genere, e, in particolare, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e di quelli collinari di cui all'art. 15 della <a href="#">L. 27 dicembre 1977, n. 984</a>;</p> <p>c) di favorire l'attuazione di impianti specializzati da legno e di piante officinali;</p> <p>d) di incentivare la migliore attuazione dei lavori forestali e la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, col fine di migliorare l'occupazione nei territori montani;</p> <p>e) di assicurare al patrimonio silvo-pastorale privato e pubblico attraverso appositi strumenti, normative e provvedimenti promozionali, una efficace tutela ed un'adeguata gestione tecnica;</p> <p>f) di favorire la propaganda e la divulgazione nel settore forestale;</p> <p>g) di promuovere la ricerca e la sperimentazione per i settori e per gli scopi sopra indicati.</p> <p>La Regione persegue gli obiettivi indicati nel presente articolo li obiettivi nel quadro della programmazione regionale e in particolare dei piani di settore, nonché degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria.</p>	<p><a href="#">Art. 9</a>: Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, i Comuni e gli altri enti proprietari di boschi o di terreni da rimboschire possono far parte dei consorzi di cui all'articolo 8 o consorziarsi fra loro. In quest'ultimo caso per l'adozione dello Statuto valgono le norme di cui al citato articolo 8.</p>	<p>Art. 13: Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentiti gli Enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale.</p>
<p>L.R. 02.07.88 N° 27</p> <p>Istituzione del Parco regionale del Delta del Po</p> <p>(B.U. E.- R. 07.07.88 n° 63)</p>	<p>Art. 1: La Regione, ai sensi dell'art. 83 del <a href="#">D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</a>, con la presente legge istituisce il Parco regionale del delta del Po al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali.</p>		<p>Non sono previste scadenze</p>
<p>L.R. 23.12.2002 N° 40</p> <p>Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11.01.1993 n° 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Programma zione e finanziamento degli interventi. Abrogazione L.R. 6 luglio 1984 n° 38</p> <p>(B.U. E.R. 01.10.01 n° 1999)</p>	<p>Art. 1: La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo e la qualificazione del turismo per favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale al fine di migliorarne la qualità, la fruibilità e di potenziare le strutture ed i servizi, nell'ambito di uno sviluppo turistico sostenibile. Al fine di valorizzare le vocazioni turistiche delle diverse aree del territorio della Regione, le forme tradizionali di turismo così come quelle più innovative, e di attuare una diversificazione dell'offerta che permetta, in tutte le aree, un prolungamento della stagione turistica, la presente legge incentiva interventi rivolti alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio ricettivo, alla realizzazione di strutture ed attrezzature complementari al turismo.</p> <p>2.La presente legge disciplina la concessione di agevolazioni per il sostegno delle attività turistico-ricreative, dell'associazionismo e della cooperazione. La Regione inoltre promuove e contribuisce alla realizzazione di "progetti finalizzati" e di "progetti innovativi" rivolti alla valorizzazione di particolari prodotti turistici o specifici territori.</p>		<p>Nessuna scadenza</p>

<p>L. 31-7-2002 n. 179</p> <p>Disposizioni in materia ambientale.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189.</p>	<p>La Regione è individuata quale autorità competente per l'istruttoria ed il rilascio di autorizzazioni per gli interventi di tutela della fascia costiera secondo quanto prescritto al D.Lgs. 152/99.</p>	<p>Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera.</p> <p>1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del <a href="#">decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152</a>, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato <a href="#">decreto legislativo n. 152 del 1999</a>. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



<p>L.R. 31.05.02 N° 9</p> <p>Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale</p> <p>(B.U. E R. 03.06.02 n° 75)</p>	<p>1. La presente legge disciplina, sulla base delle competenze legislative regionali di cui all'art. 117 della <a href="#">Costituzione</a>, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle Regioni dalla lettera l) del comma 2 dell'articolo 105 del <a href="#">D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112</a> e successive modificazioni.</p> <p>2. L'azione regionale in materia di demanio marittimo e mare territoriale si informa ai principi dell'art. 2 della <a href="#">L.R. 21 aprile 1999, n. 3</a> ed ai seguenti specifici principi:</p> <p>a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della <a href="#">Costituzione</a>;</p> <p>b) semplificazione dell'azione amministrativa;</p> <p>c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;</p> <p>d) integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;</p> <p>e) accessibilità ai beni del demanio marittimo ed al mare territoriale e loro fruibilità;</p> <p>f) salvaguardia e tutela dell'ambiente.</p> <p>3. L'attività della Regione Emilia-Romagna è, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche.</p> <p>4. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e deve pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche.</p> <p>5. Resta salva la disciplina delle funzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di difesa del suolo e della costa</p>	<p>I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della <a href="#">L.R. 24 marzo 2000, n. 20</a> ed in conformità alle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2, un Piano dell'arenile costituente Piano operativo comunale (P.O.C.) avente ad oggetto la regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.</p> <p>3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:</p> <p>a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;</p> <p>b) pulizia degli arenili;</p> <p>Le Province e i Comuni forniscono, altresì, alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge</p> <p>ilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e sub regionale;</p> <p>d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullasta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;</p> <p>e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.</p> <p>4.</p>	<p><a href="#">Art. 9:</a> Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente nonché a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni stesse.</p> <p><a href="#">Art. 10:</a> Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>L.R. 14.04.04 N° 7</p> <p>Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete natura 2000 in attuazione del decreto del presidente della repubblica n° 357 del 1997</p>	<p>Il presente Titolo disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).</p> <p>2. Per quanto non disciplinato dal presente Titolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, comprese le definizioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto. Artt. 5-6-7 Valutazione di incidenza</p>	<p>Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo</p>	
<p>L.R. 17-02-2005, n. 6</p> <p>Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 febbraio 2005, n. 31</p>	<p>La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto degli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della <a href="#">legge 14 febbraio 1994, n. 124</a>, dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie <a href="#">Dir. 79/409/CEE</a> del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e <a href="#">Dir. 92/43/CEE</a> del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, nonché del rispetto della <a href="#">legge 6 dicembre 1991, n. 394</a> (Legge-quadro sulle Aree protette), detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 con le seguenti finalità:</p> <p>a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e sociali;</p> <p>b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;</p> <p>c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;</p> <p>d) integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;</p>	<p>ART. 16</p> <p>I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla <a href="#">legge regionale 26 aprile 2001, n. 11</a> (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1.</p> <p>2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatiche e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.</p> <p>3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.</p>	

## ACQUA

PROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.</p> <p>Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/170 relativa alla qualità delle acque di balneazione.</p> <p>(Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1982, n. 203), come modificato dall'art. 18 della Legge 29.12.2000, n.422 (legge comunitaria).</p>	<p>Il DPR prescrive particolari norme intese a garantire la qualità delle acque destinate alla balneazione in attuazione della Direttiva CEE 76/160 del 1975 fissandone in particolare i requisiti chimici, fisici, batteriologici.</p> <p>Allo Stato sono riservati compiti di indirizzo e di aggiornamento dei parametri tabellari oltre a deroghe di cui all'art. 9 con decreto del Ministro della Sanità.</p> <p>Art. 4. Alle regioni competono:</p> <p>a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali <sup>(3)</sup>;</p> <p>b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione è portata a conoscenza del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonché delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare <sup>(4)</sup>;</p> <p>c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;</p> <p>d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi; e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;</p> <p>f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1</p>	<p><u>Art. 5.</u> Ai comuni competono:</p> <p>a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;</p> <p>b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;</p> <p>c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorità competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);</p> <p>d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a), sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente punto b);</p> <p>e) l'immediata segnalazione alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio <sup>(6)</sup>.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>D.L. 13. Aprile 1993, n. 109.</p> <p>Modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 , concernente attuazione della direttiva n. 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1993, n. 87 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185 (Gazz. Uff. 14 giugno 1993, n. 137).</p>	<p>La presente norma consente di ampliare, a seguito di provvedimento regionale, il valore limite di riferimento per l'ossigeno disciolto, espresso in centesimi, quando le acque di balneazione siano sottoposte a programma di sorveglianza per un adeguata rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.</p> <p>La disciplina prevista dal presente decreto è stata prorogata al 31 dicembre 1997, dall'art. 4, <a href="#">D.L. 23 ottobre 1996, n. 542</a>, riportato alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di); al 31 dicembre 1998 dall'art. 1, <a href="#">D.L. 25 maggio 1998, n. 156</a> (Gazz. Uff. 25 maggio 1998, n. 119), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con <a href="#">L. 22 luglio 1998, n. 243</a> (Gazz. Uff. 24 luglio 1998, n. 171), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; al 31 dicembre 1999 dall'art. 1, <a href="#">D.L. 11 maggio 1999, n. 127</a> (Gazz. Uff. 12 maggio 1999, n. 109), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con <a href="#">L. 9 luglio 1999, n. 220</a> (Gazz. Uff. 10 luglio 1999, n. 160), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2000, dall'art. 1, <a href="#">L. 18 agosto 2000, n. 245</a> (Gazz. Uff. 2 settembre 2000, n. 205), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2001, dall'art. 1, <a href="#">D.L. 3 maggio 2001, n. 159</a> (Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge dall'art. 1, <a href="#">L. 2 luglio 2001, n. 249</a> (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; al 31 dicembre 2003, dall'art. 1, <a href="#">D.L. 10 maggio 2002, n. 92</a> come modificato dalla relativa legge di conversione; al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, <a href="#">D.L. 4 giugno 2004, n. 144</a>.</p>		<p>Nessuna scadenza</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------

<p>Legge 5 gennaio 1994, n.36.</p> <p>Disposizioni in materia di risorse idriche.</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1994, n.14.</p>	<p>La presente Legge ha lo scopo di favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi d'acqua adottando programmi ed incentivi per il risparmio idrico con agevolazioni per il riuso.</p> <p>Gli argomenti contemplati dalla Legge riguardano fra l'altro:</p> <p>la tutela ed uso delle risorse idriche;</p> <p>l'uso delle acque;</p> <p>l'equilibrio del bilancio idrico;</p> <p>il risparmio idrico;</p> <p>le modalità per il riutilizzo delle acque reflue;</p> <p>il trattamento delle acque reflue urbane;</p> <p>l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;</p> <p>la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>i rapporti fra gli enti locali ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato;</p> <p>la tariffa del servizio idrico;</p> <p>la tariffa del servizio di fognatura e depurazione;</p> <p>la costituzione di un osservatorio dei servizi idrici.</p>	<p>Agli Enti locali, sono attribuite tutte le competenze successive alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e agli altri adempimenti.</p> <p>Art.9.1 – Organizzano il servizio idrico integrato.</p> <p>Art.9.2 – Provvedono alla gestione del servizio idrico integrato.</p> <p>Art. 9.3 – Organizzano forme di cooperazione previste dalla Regione.</p> <p>Art.11, commi 1, 2 e 3 – Adottano gli atti preparatori alla gestione del servizio:</p> <p>ricognizione delle opere;</p> <p>livelli di servizio;</p> <p>programma degli interventi;</p> <p>piano economico-finanziario;</p> <p>risorse e tariffa;</p> <p>convenzione con il gestore;</p> <p>scelta del gestore ai sensi dell'art. 20.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D. L. 2-febbraio-2001, n. 31</p> <p>Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, modificato ed integrato dal D.lgs 2 febbraio 2002, n.27.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2001, n. 52, S.O.</p>	<p>Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.</p> <p>Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.</p> <p>Le acque destinate al consumo umano:</p> <p>a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;</p> <p>b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;</p> <p>c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1.</p> <p>L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.</p>	<p>Il presente Decreto non prevede competenze specifiche ai Comuni.</p> <p>Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:</p> <p>a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;</p> <p>b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;</p> <p>c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13;</p> <p>d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato I, parte C, di cui all'articolo 14;</p> <p>e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16;</p> <p>f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;</p> <p>g) definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>D.M. 6 Ottobre 2003, n.367</p> <p>Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152.</p> <p>Pubbl. G.U. 8 Gennaio 2004, n.5</p>	<p>ART. 1 - Ai fini della tutela delle acque interne superficiali e delle acque marino-costiere dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse, l'allegato A al presente regolamento definisce per le sostanze pericolose, individuate a livello comunitario, standard di qualità nella matrice acquosa e, per alcune di esse, standard di qualità nei sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri. Gli standard fissati in tabella 1 dell'allegato A sono finalizzati a garantire a breve termine la salute umana e a lungo termine la tutela dell'ecosistema acquatico.</p>		
<p>L. 27-12-2004 n. 306</p> <p>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302.</p>	<p>Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi</p> <p>Art. 19-octies. - (Denunce dei pozzi). - 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del <a href="#">decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152</a>, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".</p>		
<p>L. 12-7-2005 n. 130</p> <p>Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 161, S.O.</p>	<p>In data 16 maggio 2003 venne firmato a Londra il protocollo relativo alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi. Con la presente legge l'Italia ha aderito a questo protocollo. Tra le misure rilevanti, la previsione di un fondo straordinario, la mancata restrizione alla natura del danno risarcibile e una revisione degli adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attività produttive</p>		

<p>D.M. 7-4-2006</p> <p>Criteria e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2006, n. 109, S.O.</p>	<p>Il Decreto stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte della Regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame nei limiti di cui all'art. 28, c. 7 , lett. b) D lgs. 152/99.</p>		
<p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152</p> <p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.</p>	<p>Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.</p> <p>Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della <a href="#">legge 15 dicembre 2004, n. 308</a>, le materie seguenti:</p> <p>a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);</p> <p>b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;</p> <p>e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente</p> <p>Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione,</p> <p>2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonchè preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.</p> <p>3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.</p>	<p>1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.</p> <p>Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonchè quanto disposto dall'articolo 132</p>	

<p>D.lgs.n. 4 del 16-01-2008 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.</p>	<p>Definizione di “scarico”, “acque reflue industriali” e “acque reflue urbane”, “rete fognaria” e “agglomerato”; divieto di diluizione, acque reflue industriali assimilate alle domestiche; effettuazione in comune dello scarico;termini di conclusione del procedimento autorizzativo; abolizione del “silenzio assenso”temporaneo. Queste le novità in materia di gestione delle acque introdotte dal riportato decreto in vigore dal 13 febbraio 2008.</p>	<p>Per quanto riguarda VIA e VAS, vengono riformulate le definizioni e gli ambiti di applicazione senza apportare sostanziali modifiche. Per quanto riguarda le acque viene riformulata la definizione di acque reflue industriali inquadrando come qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.</p> <p>Vengono ridefinite le acque reflue urbane come acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e proveniente da agglomerato.</p> <p>Vengono proibiti, salvo autorizzazione e idonei trattamento, gli scarichi in fognatura dei rifiuti domestici organici anche se triturati.</p> <p>Ai sensi del nuovo provvedimento il combustibile da rifiuti (Cdr) e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q) sono classificati come rifiuto speciale.</p>	<p>Viene fissata a centocinquant a giorni la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di VIA. Questo termine potrà essere prolungato di ulteriori sessanta giorni solo in caso di indagini di particolare complessità previa comunicazione e al proponente.</p>
<p>D.Lgs. 6-11-2007 n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.</p>	<p>Il presente decreto prevede il divieto alle navi di qualsiasi bandiera di scaricare sostanze inquinanti nelle acque interne e nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati dalla navigazione internazionale, nella zona economica esclusiva e nell’alto mare, fatte salve le deroghe ammesse dalla Convenzione Marpol per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi. Introdotta anche misure di controllo più stringenti sul traffico marittimo nonché il divieto di attracco applicabile nei confronti dei comandanti e degli equipaggi che rilasciano in mare sostanze inquinanti.</p>	<p>Il nuovo provvedimento è volto a migliorare la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi mediante il divieto di scarico delle sostanze inquinanti in determinate aree.</p> <p>Queste aree sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78</li> <li>• Acque territoriali</li> <li>• Stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella Convenzione delle nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare</li> <li>• Nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale</li> <li>• In alto mare</li> </ul>	



<p>D.Lgs. 30-5-2008 n. 116 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2008, n. 155</p>	<p>Il presente Decreto rappresenta la nuova disciplina finalizzata a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale, espressamente integrativa della disciplina generale in materia di tutela dell'acqua contenuta nella parte terza del D.lgs. n.152/2006.</p>	<p>Competenze comunali</p> <p>a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate;</p> <p>b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata;</p> <p>c) la revoca dei provvedimenti adottati;</p> <p>d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione;</p> <p>e) la segnalazione di previsioni di inquinamenti di breve durata;</p>	
<p>Dlgs 16 marzo 2009, n. 30 Attuazione direttiva 2006/118/Ce. Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.</p>	<p>Campo di applicazione e finalità'</p> <p>1. Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all'Allegato 1.</p> <p>2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ... definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:</p> <p>a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;</p> <p>b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;</p> <p>c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;</p> <p>d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;</p> <p>e) modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.</p>	<p>Il provvedimento definisce i criteri per l'identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento, le modalità di monitoraggio.</p> <p>Il Dlgs arreca inoltre modifiche alla Parte terza del Dlgs 152/2006, in particolare modificando le definizioni di "buono stato chimico", "buono stato quantitativo" e "falda acquifera", previsti dall'articolo 74</p>	
<p>DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Publicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 2009, n. 79</p>	<p>1. Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all'Allegato 1.</p> <p>2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al «decreto legislativo n. 152 del 2006», che definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali: a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei; b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee; c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza; d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo; e) modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.</p>	<p>Le regioni, per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel territorio di propria competenza non ricomprese nell'Allegato 3, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li definisce sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (CNR-IRSA).</p> <p>Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere, nell'ambito delle attività di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalità riportate all'Allegato 4, punto 4.1.</p>	

<p>D.M. 14-4-2009 n. 56 Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo». Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2009, n. 124, S.O.</p>	<p>Il presente Decreto ha stabilito i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e per l'identificazione delle condizioni di riferimento, abrogando la tabella 2 del D.M. 6 Novembre 2003, n.367 e sostituendo, con l'Allegato 2 al nuovo decreto, il punto 1.1 dell'Allegato III, Parte III, D.lgs. n.152/2006. Il provvedimento si inserisce nel complesso iter di attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, anche in ossequio alle linee e conformemente alle previsioni della stessa direttiva guida in materia di acque emanate dalla Commissione europea.</p>	<p>Ai sensi del presente D.M. le Regioni, sentite le Autorità di bacino ed entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, devono adeguare ed attuare i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque superficiali in base alle modalità e criteri tecnici indicati nell'allegato 1.</p>	
<p>D.M. 30-3-2010 Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità per l'attuazione del decreto legislativo 30/05/2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 maggio 2010, n. 119, S.O.</p>	<p>definisce i criteri per determinare il livello di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n.116/2008, attuativo della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, fissando a tale fine, i nuovi valori limite per un singolo campione, il cui superamento, determina il divieto di balneazione</p>	<p>I Comuni trasmettono, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonché successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.</p>	

<b>PROVVEDIMENTI REGIONALI</b> <small>ormativa (titolo e testo)</small>	<b>Contenuti essenziali</b>	<b>Adepiimenti Amministrazione Comunale</b>	<b>Scadenze/tempistiche</b>
<p>L.R. 19 aprile 1975 n. 26  Interventi delle Regioni per la realizzazione di impianti di depurazione acque reflue  Pubblicata nel B.U. 22 aprile 1975, n. 63.</p>	<p>Il contenuto di detta legge si intende modificato per quanto dettato all'art. 16 della L. <a href="#">L.R. 19 aprile 1975, n. 26</a>. La Regione Emilia-Romagna interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento e ampliamento d'impianti per la depurazione delle acque reflue urbane, ivi comprese le opere necessarie per assicurare la funzionalità degli impianti stessi. Gli interventi di cui al precedente articolo saranno destinati, con carattere di priorità, alla costruzione d'impianti di depurazione nei centri turistici della costa adriatica e negli insediamenti dell'entroterra che direttamente hanno influenza sulla costa stessa nonché negli insediamenti cui sia riferibile un apporto inquinante superiore a centomila abitanti equivalenti residui.</p>	<p>I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammessi al contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali attuatori ed approvati dalla Giunta regionale previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi. Tali progetti, ai fini dell'approvazione della Giunta, dovranno essere corredati delle convenzioni di cui al precedente art. 5, stipulate tra gli enti interessati e le particolari categorie di utenti previste nello stesso articolo</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>L.R. 29.01.1983 N° 7</p> <p>Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi.</p> <p>B.U.R. 02.02.1983 n° 14)</p>	<p>La presente legge ha per oggetto:</p> <p>a) la disciplina degli scarichi civili di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché sul suolo e nel sottosuolo, provenienti dagli insediamenti di cui alla lett. b) dell'art. 1-quater della <a href="#">L. 8 ottobre 1976, n. 690</a> e delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, secondo la delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, salvo quanto disposto dal successivo articolo;</p> <p>b) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14, comma secondo, della L.10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 17 della <a href="#">L. 24 dicembre 1979, n. 650</a>, tenuto conto, anche con riferimento alla lett. a), delle direttive del Comitato Interministeriale del 30 dicembre 1980, dei limiti di accettabilità fissati dalle Tabelle allegate alla <a href="#">L. 10 maggio 1976, n. 319</a>, e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque;</p> <p>c) la regolazione dell'attività di trasporto dei liquami ed acque reflue di insediamenti civili e produttivi</p>	<p>L'autorità comunale, che riceve la domanda di autorizzazione del titolare dell'insediamento civile esistente, rilascia l'autorizzazione salvo che accerti l'esistenza di gravi motivi ostativi di carattere igienico-sanitario ovvero che le modalità in atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. È fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili.</p> <p>L'autorità comunale che riceve la denuncia e la domanda di autorizzazione è tenuta a verificare l'effettiva natura degli insediamenti ai sensi dell'art. 1-quater della <a href="#">L. 8 ottobre 1976, n. 690</a> e della delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980 quanto alle imprese agricole, ed a comunicare al titolare del relativo scarico l'eventuale diversa qualifica dell'insediamento stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per i recapiti di cui agli artt. 1 - lett. a) - e 2, fatta salva, per le unità geologiche profonde, la competenza della Regione.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

<p>L.R. 23.03.1984 N° 13</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.01.1983 n° 7 recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Concessione di finanziamenti alle imprese agricole per particolari interventi finalizzati al disinquinamento.</p> <p>(B.U. E.-R. 26.03.84 n° 37)</p>	<p>Aggiunge il quarto alinea al secondo comma dell'art. 4, <a href="#">L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.</a></p> <p>Sostituisce la linea introduttivo dell'art. 6, <a href="#">L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.</a></p> <p>Sostituisce il secondo comma dell'art. 8, <a href="#">L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.</a></p> <p>Il presente articolo, abrogato dall'art. 3, <a href="#">L.R. 9 aprile 1990, n. 25</a>, apportava modifiche all'art. 19, <a href="#">L.R. 29 gennaio 1983, n. 7</a>, anch'esso abrogato dal suddetto art. 3.</p> <p>Il presente articolo, abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), <a href="#">L.R. 24 aprile 1995, n. 50</a>, apportava modifiche all'art. 20, <a href="#">L.R. 29 gennaio 1983, n. 7</a>, anch'esso abrogato dal suddetto art. 17.</p> <p>Il presente articolo, abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), <a href="#">L.R. 24 aprile 1995, n. 50</a>, apportava modifiche all'art. 21, <a href="#">L.R. 29 gennaio 1983, n. 7</a>, anch'esso abrogato dal suddett</p>	<p>I titolari degli insediamenti esistenti di cui all'art. 16 della <a href="#">L.R. 29 gennaio 1983, n. 7</a>, che entro il termine previsto nell'art. 19 della stessa legge non abbiano adeguato i loro contenitori alle prescrizioni ivi indicate, debbono presentare all'autorità comunale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma contenente le caratteristiche tecniche dei contenitori, la loro ubicazione nonché i tempi della loro realizzazione.</p> <p>L'autorità comunale, esaminato il programma e valutata la sua validità, ne autorizza l'esecuzione con eventuali integrazioni e modifiche e fissa per la sua esecuzione un termine non superiore a 12 mesi decorrenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui si tratti di realizzare o adeguare i contenitori conformemente alle prescrizioni di cui al precedente art. 4. Qualora il programma comporti interventi di più complessa realizzazione e preveda forme di trattamento dei liquami, detto termine può essere elevato eccezionalmente fino ad un massimo di mesi 24. L'autorità comunale è tenuta a decidere sulla esecuzione dei programmi entro 90 gg. dalla loro presentazione. Decorso inutilmente tale termine, i titolari degli insediamenti di cui al primo comma eseguono i lavori conformemente ai programmi presentati.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>L.R. 28.11.1986 N° 42</p> <p>Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29.01.1983 n° 7 recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione.</p> <p>(B.U. E.R. 02.12.1986 n° 142)</p>	<p>La legge reca norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature - Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione.</p> <p>-Sostituisce con quattro commi l'ottavo comma dell'art. 20, <a href="#">L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.</a></p> <p>- Il secondo comma dell'art. 38 della <a href="#">legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7</a> è soppresso</p>	<p>Sono delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative di competenza regionale inerenti il rilascio delle concessioni previste dalla lettera g) dell'art. 134 del <a href="#">R.D. 8 maggio 1904, n. 368</a> relativamente alla immissione di scarichi fognari in canali di bonifica.</p> <p>- La Concessione viene rilasciata agli enti gestori delle pubbliche fognature contestualmente alla autorizzazione prevista dai successivi articoli 8 e 9 previo parere del Servizio provinciale per la difesa del suolo, risorse idriche e forestali e sentiti gli enti di bonifica interessati</p> <p>L'art. 39 della <a href="#">legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7</a> è abrogato</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>L.R. 06.09.1999 N° 25</p> <p>Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>(B.U. E. R. 09.09.99 n° 113)</p>	<p>La presente legge delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della <a href="#">legge n. 36 del 1994</a>, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del <a href="#">D.Lgs. n. 22 del 1997</a>, in tema di gestione dei rifiuti urbani;</p> <p>b) disciplina le forme di cooperazione tra gli Enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;</p> <p>c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;</p> <p>d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi.</p> <p>La presente legge disciplina in modo organico il sistema di governo e gestione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della concorrenza e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla Regione in attuazione della <a href="#">L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3</a> (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).</p>	<p>Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai comuni relativamente ai servizi previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:</p> <p>a) convenzione di cui all'art. 30 del <a href="#">D.Lgs. n. 267 del 2000</a> <sup>(8)</sup>;</p> <p>b) consorzio di funzioni di cui all'art. 31 del <a href="#">D.Lgs. n. 267 del 2000</a> <sup>(9)</sup>.</p> <p>La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi della presente legge come "Agenzia di ambito" per i servizi pubblici" e ha personalità giuridica di diritto pubblico.</p> <p>L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.</p> <p>La Regione, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'art. 3 della <a href="#">legge n. 142 del 1990</a> e della <a href="#">legge n. 36 del 1994</a>:</p> <p>a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato secondo le finalità di cui alla presente legge;</p> <p>b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo</p>	<p>I comuni, entro novanta giorni dalla scelta della forma di cooperazione, deliberano gli atti necessari per l'istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dandone comunicazione alla Provincia</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>L.R. 21.04.1999 N° 3</p> <p>Riforma del sistema regionale e locale  “inquinamento acque” artt. 110-120  “funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere” artt. 138-144</p> <p>(B.U.R. 26.0499 n° 52)</p>	<p>La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi della <a href="#">legge 15 marzo 1997, n. 59</a> e della <a href="#">legge 15 maggio 1997, n. 127</a> e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:  qualificazione e alleggerimento degli apparati burocratici;  semplificazione delle procedure amministrative;  c) adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia</p>	<p>È attribuita ai comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.  I comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente legge.  Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.  Art. 112 Funzioni dei comuni.  1. È di competenza dei comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.</p>	<p>Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del <a href="#">D.Lgs. n. 112 del 1998</a>, i comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal capo VIII della <a href="#">L. 8 giugno 1990, n. 142</a> e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle Comunità montane le suddette funzioni.</p>
<p>L.R. 24.03.2000, n.22</p> <p>Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – disposizioni attuative e modificative della L.R.21 aprile 1999, n.3</p> <p>(B.U.R. 27.03.00 n° 53)</p>	<p>Attraverso la presente Legge si è provveduto a ridefinire la ripartizione delle competenze sulla base della nuova classificazione secondo le caratteristiche del refluo (domestico o industriale) prevedendo nel contempo la competenza degli Enti locali ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative sulle materie loro delegate.</p>	<p>È di competenza dei comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.  Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie at</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>Delib. G.R. 1-3-2000, n.585</p> <p>Legge 17 agosto 1999, n. 290. Disposizioni regionali per la semplificazione degli adempimenti relativi alla denuncia dei pozzi, ex art.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 3 maggio 2000, n. 78.</p>	<p>La presente Deliberazione G. R. prevede di assumere i seguenti provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla <a href="#">legge n. 136/1999</a>, art. 28 e dalla <a href="#">legge n. 290/1999</a>, art. 2:</p> <p>1) sono assoggettati all'obbligo di denuncia solo i proprietari, possessori od utilizzatori di pozzi, a qualunque uso adibiti, che non siano mai stati resi noti alla Amministrazione regionale o alla Amministrazione comunale, limitatamente ai pozzi ad uso domestico, ovvero per i quali siano intervenute variazioni, mai comunicate alla competenti Amministrazioni;</p> <p>2) le denunce dovranno essere presentate ai Servizi provinciali Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali competenti per territorio entro il 21 agosto 2000, ad esclusione delle denunce con contestuali richieste di concessione per le quali la scadenza è fissata al 10 agosto 2000 in relazione a quanto stabilito dal <a href="#">D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238</a>; gli stessi Servizi, scaduti i termini per la denuncia, provvederanno sulla base di accordi tra l'Amministrazione regionale e quelle provinciali, a trasmettere alle Province copia delle denunce presentate dagli utenti;</p> <p>3) l'Amministrazione regionale concorderà con le Amministrazioni provinciali le forme e le modalità per il trasferimento a queste ultime dei dati derivanti dalle denunce;</p> <p>4) per la presentazione della denuncia e della eventuale richiesta di concessione di derivazione, gli utenti potranno avvalersi della modulistica appositamente predisposta (Moduli A, B, C e D, contenuti nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, che consente agli utenti anche la contestuale presentazione della richiesta di concessione e che è esaustiva della documentazione tecnico-amministrativa da presentarsi a corredo delle istanze di concessione. Tale modulistica è disponibile presso i Servizi provinciali Difesa del suolo, risorse idriche e forestali competenti per territorio;</p> <p>5) i proprietari, possessori ed utilizzatori di pozzi ad uso extradomestico perforati in violazione dell'art. 95 del TU 1775/33 saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 155, comma 2, della <a href="#">L.R. n. 3/1999</a>;</p>	<p>Non sono previsti compiti a carico dell'Amm.ne comunale.</p> <p>Le denunce dovranno essere presentate ai Servizi provinciali Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali competenti per territorio entro il 21 agosto 2000.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>REGOLAMENTO 20.11.2001 N° 41</p> <p>Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica</p> <p>(B.U. E. R. 22.11.01 n° 168)</p>	<p>Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 142 della <a href="#">L.R. 21 aprile 1999, n. 3</a>, il procedimento per il rilascio dei titoli concessori relativi al prelievo di acqua pubblica, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale in materia. È sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e termali regolate ai sensi della <a href="#">L.R. 17 agosto 1988, n. 32</a> nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del <a href="#">D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339</a>.</p>	<p>Per l'istruttoria relativa alla concessione di acqua pubblica lo Sportello Unico si avvale del Servizio. Il responsabile del procedimento di concessione di acqua pubblica è il funzionario preposto alla struttura dello Sportello.</p> <p>Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente Autorità di bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del <a href="#">R.D. n. 1775/1933</a>, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del <a href="#">D.Lgs. n. 152/1999</a> e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>

<p>DEL. G.R. 03.12.2001 n° 2680. L.R. 06.12.2001 n° 25 art.9.</p> <p>Indirizzi e linee guida per la prima attivazione del servizio idrico integrato.</p> <p>(B.U. E. R. 14.01.2002 n° 5</p>	<p>Con <a href="#">L.R. 6 settembre 1999, n. 25</a> pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale dell'Emilia-Romagna 9 settembre 1999, n. 113, in attuazione di quanto previsto dalla <a href="#">legge 5 gennaio 1994, n. 36</a> sul servizio idrico integrato, sono stati delimitati gli àmbiti territoriali ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti in ciascun àmbito, dettando altresì termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio prevedendo forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi;</p> <p>La presente Deliberazione, come previsto dall'art. 9 della citata <a href="#">L.R. n. 25/1999</a>, formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e definisce i criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo.</p> <p>Tali indirizzi e linee guida regionali si riferiscono in particolare al processo di prima attivazione del servizio idrico integrato con riferimento agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 della <a href="#">L.R. n. 25/1999</a> ovvero in relazione ai criteri di salvaguardia delle gestioni esistenti, ai criteri per la formulazione dei piani d'àmbito con particolare riferimento alla prima fase di attuazione del servizio idrico integrato, alla definizione della tariffa per il servizio idrico integrato ed alla gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato.</p>	<p>L' Agenzia d' Ambito (forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi previsti al comma 1 dell'art.1 della L.R. 25/99) ha il compito di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>individuare le gestioni salvaguardate;</li> <li>predisporre un piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato;</li> <li>elaborare la Carta del Servizio Pubblico e istituire i Comitati consultivi utenti;</li> <li>approvare un piano d' ambito;</li> <li>garantire la gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato.</li> </ul>	<p>Nessuna scadenza</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------



<p>DEL. di G.R. 09.06. 2003, n. 1053.</p> <p>Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.</p> <p>(B.U.R. 24.06.2003 n° 88)</p>	<p>In data 13 giugno 2003 sono in scadenza le disposizioni transitorie fissate in quattro anni dal <a href="#">D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</a> entro i quali i titolari degli scarichi esistenti e autorizzati sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico in conformità al medesimo decreto.</p> <p>In relazione alla predetta scadenza del periodo transitorio la presente Deliberazione G.R. fornisce agli Enti delegati ulteriori indirizzi in merito al regime autorizzativo ed alla disciplina degli scarichi, in particolare delle acque reflue domestiche ed assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2000 abitanti equivalenti (AE) nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 45 e dell'art. 34 del decreto legislativo più volte citato.</p> <p>Nell'ambito degli indirizzi suddetti vengono definite e caratterizzate sotto il profilo tecnico la tipologia dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in recettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dal comma 4, dell'art. 27 del decreto, nonché stabiliti i criteri applicativi dei medesimi agli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche, in sostituzione delle disposizioni della <a href="#">L.R. 29 gennaio 1983, n. 7</a> emanate in applicazione della precedente disciplina.</p> <p>La presente Deliberazione inoltre definisce i criteri applicativi per i sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche degli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati ed alle acque reflue assimilate alle domestiche, stabilendo nel contempo i relativi valori limite di emissione; fornisce i criteri operativi per la definizione degli agglomerati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 31 del <a href="#">D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</a> in coerenza con quanto previsto dalla direttiva comunitaria in materia (91/271/CEE) nonché di fissare i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione inferiore a 2000 AE; fornisce gli indirizzi ed i criteri di riferimento per la valutazione degli scarichi di sostanze pericolose in coerenza con le disposizioni delle direttive comunitarie in materia (76/464/CEE e direttive conseguenti); fornisce alcuni indirizzi per la definizione dei Programmi annuali di controllo da parte degli enti ai quali sono affidate le funzioni di amministrazione attiva nonché per la raccolta e la predisposizione dai dati conoscitivi necessari a garantire la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque ed i flussi informativi sull'attuazione delle direttive comunitarie in materia;</p>	<p>Al <u>Comune</u> compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e degli scarichi di acque reflue industriali, compresa l'eventuale assimilazione, nelle reti fognarie. In tale ultimo caso il Comune autorizza lo scarico sulla base del parere di conformità del gestore del servizio idrico integrato; detto parere contiene le valutazioni di conformità rispetto alla tipologia degli impianti terminali di trattamento ed alle prescrizioni tecniche previste dalle norme regolamentari di cui all'art. 33 del decreto. Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel parere eventualmente espresso dall'ARPA.</p> <p>Le province ed i comuni definiscono in accordo con le rispettive Sezioni Provinciali ARPA gli ambiti e le modalità dell'attività di supporto tecnico da svolgersi da parte delle stesse Sezioni per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Programma - ex art. 3 <a href="#">L.R. n. 44/1995</a>, approvato con D.P.G.R. 12 marzo 2002, n. 53.</p>	<p>I titolari degli <u>scarichi esistenti</u> di acque reflue domestiche derivanti dagli insediamenti / edifici isolati, se ed in quanto conformi alle vigenti norme regionali, non sono soggetti a nessun nuovo obbligo, salvo quello di richiedere l'autorizzazione allo scarico in conformità al decreto entro il 13 giugno 2003, secondo le modalità e le procedure definite dall'autorità competente. Rientrano in questo ambito i titolari degli scarichi derivanti dai predetti insediamenti che hanno presentato denuncia di scarico ai sensi dell'art. 9 della legge medesima, ancorché non in possesso dell'autorizzazione in forma espressa, purché conformi alle predette norme regionali. ( con decreto –legge 4 giugno 2004, n.144 la predetta scadenza è stata prorogata al 31/12/2004.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>DEL. G.R. 28.07.2003 n° 1550. L.R. 06.09.1999 n° 25, modificata dalla L.R. 28 gennaio 2003, n.1.</p> <p>Emanazione aggiornamento "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato" e "Primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione del servizio gestione rifiuti urbani".</p> <p>(B.U. E. R. 10.10.2003 n° 151</p>	<p>La presente Del. G.R. provvede :</p> <p>a) ad emanare l'aggiornamento degli "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato" di cui alla precedente <a href="#">Delib.G.R. 3 dicembre 2001, n. 2680</a> allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;</p> <p>b) di emanare i "Primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio gestione rifiuti urbani" allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;</p> <p>c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;</p> <p>d) di dare atto che il Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, al fine di consentire una migliore comprensione dell'insieme degli indirizzi forniti, provvederà ad adottare il testo coordinato della Direttiva di cui alla <a href="#">Delib.G.R. 3 dicembre 2001, n. 2680</a>, con le disposizioni dell'allegato al presente atto, apportando al testo le modifiche ed integrazioni che si rendano necessarie per il suo adeguamento alle previsioni della <a href="#">L.R. n. 1/2003</a>.</p> <p>Si è reso necessario emanare il presente aggiornamento in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con <a href="#">L.R. 28 gennaio 2003, n. 1</a> si è provveduto a modificare la <a href="#">L.R. 6 settembre 1999, n. 25</a> e che in particolare l'art. 8-sexies "Funzioni regionali" del testo coordinato della <a href="#">L.R. n. 25/1999</a>, alla lettera a) stabilisce che la Regione debba formulare indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;</li> <li>- l'art. 35 della <a href="#">legge n. 448/2001</a> ha introdotto importanti elementi di novità in materia di servizi pubblici locali;</li> <li>- a seguito dell'introduzione dell'Euro è necessario aggiornare i tre parametri espressi in Lire contenuti nella tabella 1 della precedente direttiva;</li> <li>- i commi 3 e 4-quater, art. 10 della <a href="#">L.R. n. 25/1999</a> definiscono i termini entro cui deve essere stipulata la prima convenzione per la gestione del servizio;</li> <li>- è necessario introdurre i criteri per l'espletamento del servizio da parte del gestore che lo realizza mediante Società operative territoriali (S.O.T.);</li> <li>- è indispensabile introdurre alcune precisazioni per la predisposizione dei piani d'ambito che tengono conto delle nuove discipline sui canoni di concessione, nelle materie introdotte dall'art. 35 della <a href="#">legge n. 448/2001</a>, in particolare delle società di proprietà;</li> </ul>		Nessuna scadenza
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sono state definite le integrazioni dei piani d'ambito dei programmi stralcio, introdotte dall'art. 141 della <a href="#">legge n. 388/2000</a>;</li> <li>- è necessario definire i criteri di individuazione dei gestori industriali del servizio nel caso di affidamento diretto, introdotto dall'art. 8-ter, comma 4 della <a href="#">L.R. n. 1/2003</a>;</li> </ul> <p>ritenuto necessario dare la definizione di trattamento preliminare per le attività previste dal <a href="#">D.Lgs. n. 22/1997</a>, oltre che definire anche per i rifiuti i criteri per individuare i gestori industriali e per lo svolgimento del servizio a mezzo di Società operative territoriali (S.O.T.);</p>		

<p>Determinazione del Direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa 6 ottobre 2003,n.12503. Adozione del testo coordinato della direttiva regionale "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. (Nuove linee guida 2003)" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1550 del 28/7/2003</p>	<p>Dato atto che la <a href="#">Delib.G.R. 28 luglio 2003, n. 1550</a> stabiliva, alla lettera d), che il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, al fine di consentire una migliore comprensione dell'insieme degli indirizzi forniti, avrebbe provveduto ad adottare il testo coordinato della direttiva di cui alla <a href="#">Delib.G.R. 3 dicembre 2001, n. 2680</a> con le disposizioni approvate dalla Delib.G.R. n. 1550/2003, apportando al testo le modifiche ed integrazioni che si sarebbero rese necessarie per il suo adeguamento alle previsioni della <a href="#">L.R. n. 1/2003</a>; con la presente Determinazione si stabilisce di adottare il testo coordinato della direttiva "Indirizzi e linee-guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. (Nuove linee-guida 2003)".</p>		<p>Nessuna scadenza</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------

<p>L.R. 28.01.2003 N° 1</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla L.R. 06.09.1999 n° 25 (delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani)</p> <p>(B.U.R. 29.01.02 n° 13)</p>	<p>Al comma 1 dell'articolo 1 le parole "della <a href="#">legge 8 giugno 1990, n. 142</a>" sono sostituite con le seguenti: "del <a href="#">D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</a> (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)".</p> <p>- Al comma 5 dell'articolo 2 le parole "decorsi cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla stipulazione della convenzione prevista all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c)".</p> <p>- Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "all'art. 24 della <a href="#">legge n. 142 del 1990</a> e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 30 del <a href="#">D.Lgs. n. 267 del 2000</a>"; alla lettera b) del medesimo comma e articolo le parole "all'art. 25 della <a href="#">legge n. 142 del 1990</a> e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 31 del <a href="#">D.Lgs. n. 267 del 2000</a>".</p> <p>- Al comma 3 dell'articolo 3 le parole "dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 25, comma 3 della <a href="#">legge n. 142 del 1990</a>" sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del <a href="#">D.Lgs. n. 267 del 2000</a>". - Al comma 1 dell'arti. 6 le parole "quelle concernenti il rapporto" sono sostituite con le seguenti: "l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti". 3. - - Al comma 4 dell'articolo 6 le parole "lettere a), b) e f)" sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), e) ed f)".</p> <p>Al comma 1 dell'articolo 16 le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; alla lettera a) del medesimo comma le parole "rispondono alle" sono sostituite con "operano in coerenza con le" e la parola "nonché" è sostituita con "e rispondono"; la lettera b) è così sostituita: "b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lettera a) che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8-ter previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;"; alla lettera c) dopo le parole "la gestione del servizio" è aggiunto "nel periodo di transizione. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento."</p>	<p>Le convenzioni di cui all'art. 30 del DLgs n. 267 del 2000 possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti <sup>(27)</sup>.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

<p>Delib. G.R. 14-2-2005 n. 286</p> <p>Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152).</p> <p>Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 15 marzo 2005, n. 49.</p>	<p>approva, La "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 - <a href="#">D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</a>)" secondo il documento in allegato, il quale è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il conseguimento della seguente finalità: A) dettare disposizioni, ai sensi dell'art. 39 del <a href="#">D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</a>, in merito ai seguenti aspetti: - le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; - i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione; - i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;</p>	<p>La presente direttiva è rivolta sia alle Province ed ai Comuni in quanto titolari delle funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue, sia agli organismi tecnici deputati alla predisposizione, valutazione, realizzazione degli interventi per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia.</p>	
<p>Delib. G.R. 29 dicembre 2005, n. 2241</p> <p>Indirizzi alle Province ed alle Agenzie d'Ambito per i Servizi pubblici sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ai sensi delle disposizioni comunitarie.</p> <p>Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 15 febbraio 2006, n. 22</p>	<p>A) fornire agli enti interessati indirizzi e criteri applicativi circa la programmazione degli interventi di adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati;</p> <p>B) individuare i contenuti, gli elementi base ed il cronoprogramma - specifico degli interventi di cui alla precedente lettera A);</p> <p>C) garantire gli adempimenti circa gli obblighi informativi verso la Commissione Europea sullo stato di attuazione della <a href="#">direttiva 91/271/CEE</a> concernente il trattamento delle acque reflue urbane;</p> <p>2) di modificare la direttiva allegata alla propria <a href="#">Delib.G.R. 3 luglio 2001, n. 1299</a> concernente le modalità di effettuazione dei controlli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane introducendo le seguenti integrazioni:</p> <p>B) al paragrafo 3, punto A 2) secondo alinea dopo il termine: «49999 AE» è aggiunto il seguente testo: «nonché per gli impianti con potenzialità compresa fra 2.000 e 14.999 AE»;</p> <p>C) al paragrafo 3, punto D) l'ultimo ed il penultimo periodo sono sostituiti dal seguente testo: «nel rispetto delle procedure sopra richiamate, il Gestore può concorrere all'attuazione del piano di controllo per impianto di cui alla precedente lettera A) anche nella esecuzione della fase di analisi dei campioni prelevati, secondo le modalità definite in sede di stipula o rinnovo del Protocollo d'intesa richiamato in premessa»;</p>	<p>1. Adempimenti comunitari in scadenza al 31 dicembre 2005</p> <p>Come noto, il <a href="#">D.Lgs. n. 152/1999</a>, in attuazione di quanto previsto dalla <a href="#">direttiva 91/271/CEE</a> sul trattamento delle acque reflue urbane, stabilisce che gli scarichi di acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati siano resi conformi ai livelli di trattamento dettati dagli articoli 27, 31 e 32 del medesimo decreto entro la data del 31 dicembre 2005</p>	

<p>Delib. G.R. 14-2-2005 n. 286</p> <p>Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152).</p> <p>Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 15 marzo 2005, n. 49.</p>	<p>approva, La "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 - <a href="#">D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</a>)" secondo il documento in allegato, il quale è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il conseguimento della seguente finalità: A) dettare disposizioni, ai sensi dell'art. 39 del <a href="#">D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</a>, in merito ai seguenti aspetti: - le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; - i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione; - i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;</p>	<p>La presente direttiva è rivolta sia alle Province ed ai Comuni in quanto titolari delle funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue, sia agli organismi tecnici deputati alla predisposizione, valutazione, realizzazione degli interventi per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia.</p>	
<p>Delib. Ass. Legisl. 21-12-2005 n. 40.</p> <p>Approvazione delle modifiche ed integrazione al Piano di tutela delle acque, ai sensi della L.R. n. 20/2000, art. 25 (proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2005, n. 1878).</p> <p>Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 febbraio 2006, n. 20.</p>	<p>Premesse e finalità del Piano di Tutela delle Acque.</p> <p>Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà."</p> <p>"2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale."</p> <p>"3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici."</p> <p>2. Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia-Romagna in adeguamento ai principi generali espressi dalla <a href="#">L. n. 36/1994</a> persegue la tutela e il risanamento delle acque superficiali, marine e sotterranee secondo la disciplina generale definita dal <a href="#">D.Lgs. n. 152/1999</a></p>		

<p>Delib.G.R. 18-12-2006 n. 1860 Linee-guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 19 gennaio 2007, n. 9.</p>	<p>Le Linee-Guida per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, in seguito Linee-Guida, contenute nel presente provvedimento sono emanate per il conseguimento delle seguenti finalità:• Fornire orientamenti tecnici, criteri di riferimento e modalità operative agli operatori del settore (progettisti, tecnici delle Province e dei Comuni ed operatori degli Organi di controllo) per la realizzazione dei sistemi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia (opere di collettamento, manufatti di scarico e di trattamento). Garantire uniformità ed omogeneità di applicazione in ambito regionale delle disposizioni della <a href="#">Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286</a> "Direttiva concernete indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne - art. 39, <a href="#">D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</a> come sostituito dall'art. 113 del <a href="#">D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</a> "Norme in materia ambientale"".</p>		
<p>L.R. 6-3-2007 n. 4</p> <p><b>ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.</b></p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 6 marzo 2007, n. 30.</p>	<p>La presente L.R. detta disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari andando a sostituire la precedente L.R. 24/04/1995, n.50. Introduce inoltre disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico, parere per gli scarichi nei canali di bonifica, disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia.</p>	<p>1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari. Restano ferme le funzioni amministrative in capo ai Comuni per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive.</p> <p>Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica (scarichi ai sensi della 152/2006).</p>	
<p>L.R. 30-6-2008 n. 10</p> <p>Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 108.</p>	<p>Al riguardo Titolo III – Capo III _Riforma del sistema idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani</p>	<p>La Regione in raccordo con le Autonomie locali e nell'ambito dei principi fissati all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) esercita la regolazione per i servizi pubblici ed in particolare per l'esercizio delle funzioni relative:a) al servizio idrico integrato;b) al servizio di gestione dei rifiuti urbani; c) agli altri servizi pubblici di rilevanza economica che saranno individuati con successive disposizioni legislative.</p>	
<p>L.R. 23-12-2011 n. 23</p> <p>Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 193.</p>	<p>La riforma delle Ato, prevista dalla legge regionale 23/2011 ha stabilito il superamento delle 9 Ato esistenti a vantaggio di un'unica Agenzia per tutta l'Emilia-Romagna.</p> <p>La Giunta regionale ha stabilito i costi massimi di funzionamento della nuova Ato unica .</p>		



<p>unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (e relativa sostituzione).</p>	<p>Provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale a cui la dichiarazione si riferisce.</p>		
<p>D.M. 4 agosto 1998, n. 372.</p> <p>Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 252, S.O.</p>	<p>Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA). Ove tali strutture non siano state ancora costituite, nelle more dell'istituzione delle strutture stesse, in via transitoria le sezioni regionali sono istituite presso la regione.</p> <p>Il catasto dei rifiuti è supportato da strumenti di tipo informatico interconnessi su rete nazionale ed è articolato in banche dati, di cui una anagrafica denominata «banca dati delle dichiarazioni», contiene le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 11, del <a href="#">decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22</a><sup>4</sup></p>		<p>Nessuna scadenza</p>



<p>D.M. 22 Ottobre 1999, n.460</p> <p>Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile</p> <p>Pubbl. G.U. 7 Dicembre 1999, n.287</p>	<p>Considerato che l'articolo 46 del suddetto decreto legislativo demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, la determinazione dei casi e delle procedure di conferimento, ai centri di raccolta previsti dallo stesso articolo, dei veicoli a motore o dei rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civil</p>	<p>Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del <a href="#">decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</a>, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571</a>, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del <a href="#">decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22</a>.</p> <p>Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile.</p> <p>Gli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 1, allorché accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del <a href="#">decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</a>, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 159 e 215 dello stesso decreto, il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati nell'articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.</p>	<p>Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 del codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo o del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 dello stesso codice, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>D.L. 08-07-2002, n. 138</p> <p>Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158</p>	<p>Art. 14 - Interpretazione autentica della definizione di «rifiuto» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del <a href="#">decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22</a>.</p>		
<p>Delib. G.R. 31-7-2001 n. 1620.</p> <p>Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti.</p>	<p>1.3 rapporti tra gli strumenti della pianificazione per la gestione dei rifiuti</p> <p>Il PTR [1], pur potendo contenere prescrizioni, è uno strumento programmatico che contiene indirizzi, obiettivi e azioni che devono essere specificati, approfonditi ed attuati dalla pianificazione provinciale e di settore. Il PTCP è lo strumento di pianificazione che articola le linee di azione della programmazione regionale sul territorio provinciale, costituisce la sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali da</p>		

<p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 6 settembre 2001, n. 128.</p>	<p>sviluppare nei diversi strumenti della pianificazione settoriale e, relativamente al settore dei rifiuti, effettua sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, un'analisi dell'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti, indicando possibili indirizzi di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PPGR, quale piano settoriale, contiene, nei limiti di quanto previsto dall'art. 128 della <a href="#">L.R. n. 3/1999</a>, quanto disposto dal <a href="#">D.Lgs. n. 22/1997</a>.</p>		
<p>L. 31 luglio 2002, n. 179. Disposizioni in materia ambientale "Art.24. Smaltimento dei rifiuti sanitari." Publicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189</p>	<p>Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della <a href="#">legge 23 agosto 1988, n. 400</a>, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.</p>		<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.. Publicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O.</p>	<p>Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del <a href="#">decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22</a>, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal <a href="#">decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</a>, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.</p>		<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.Lgs. 24.06.2003, n.209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Pubbl. G.U. 7 Agosto 2003, n.182, S.O.</p>	<p>Art. 1: Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia. 2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero. 4. È fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque. Art. 2: Il presente decreto ha lo scopo: a) di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;</p>	<p>Art. 14: Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.</p>	

<p>D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182.</p> <p>Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2003, n. 168.</p>	<p>Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui</p> <p>Il presente decreto si applica:</p> <p>a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;</p> <p>b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).</p>	<p>L'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla regione competente per territorio.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.P.R 15 luglio 2003, n. 254.</p> <p>Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell' art.24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 2003 n. 211.</p>	<p>Il Regolamento disciplina la gestione delle categorie di rifiuti di seguito riportati: sanitari non pericolosi; sanitari assimilati agli urbani; sanitari pericolosi a rischio infettivo e non; sanitari con particolari modalità di smaltimento; provenienti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali; gli speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci</p>	<p>Articolo 12. Rifiuti da esumazione e da estumulazione. Indica le modalità di gestione, raccolta, deposito all'interno del cimitero comunale e trasporto dei rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.</p> <p>Articolo 13. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali. Indica le modalità di gestione, riutilizzo e recupero di materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, oggetti metallici e non asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.</p> <p>Articolo 17. Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero. La verifica della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento spetta al responsabile del cimitero comunale.</p> <p>Articolo 18. Oneri finanziari. È compito delle Pubbliche Amministrazioni, provvedere all'attuazione del Regolamento nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.</p>	

<p>Delib. G.R. 30 Dicembre 2004, n. 2773</p> <p>Primi indirizzi alle Provincie per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura.</p> <p>Pubbl. nel BUR del 25 gennaio 2005, n.12</p>	<p>1. La presente direttiva ha lo scopo di fornire indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 6 del <a href="#">D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99</a> "Attuazione della <a href="#">direttiva 86/278/CEE</a> concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", denominato in seguito "decreto", sono dettate disposizioni in merito ai seguenti aspetti:</p> <p>a) modalità del sistema autorizzativo;</p> <p>b) condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione alla loro composizione, alle modalità di trattamento, alle caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili ed agli strumenti da adottare per garantire la corretta utilizzazione agronomica dei medesimi sulla base delle colture praticate nonché le ulteriori limitazioni e divieti di utilizzo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto;</p> <p>c) modalità e procedure per garantire un corretto flusso informativo verso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio</p>	<p>Ai sensi dell'art. 9 del decreto, chiunque intenda utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura deve ottenere l'autorizzazione preventiva, da rilasciarsi da parte delle Province ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera h), della <a href="#">L.R. 30 maggio 1997, n. 15</a>, con la quale sono state conferite le funzioni autorizzative poste in capo alla Regione dal decreto medesimo.</p> <p>. Le Province provvedono al rilascio delle autorizzazioni secondo le rispettive procedure adottate ai sensi della <a href="#">legge n. 241/1990</a> in materia di procedimenti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Costituiscono prescrizioni da inserire nel provvedimento di autorizzazione, fra l'altro:</p>	
<p>D.Lgs. 25-07-2005, n. 151</p> <p>Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.</p> <p>G.U. 29.07.05 n° 179</p>	<p>Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a: prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE; b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento; c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE; d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p> <p>Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A.</p>		
<p>D.Lgs. 11-05-2005, n. 133.</p> <p>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.</p>	<p>Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:</p> <p>a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli</p>		

<p>Publicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2005, n. 163, S.O.</p>	<p>inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;  c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;  d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente decreto.</p>		
<p>D.M. 2-5-2006  Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114, S.O.</p>	<p>Il provvedimento si propone di riordinare la nomenclatura dei rifiuti alla luce delle novità introdotte dalla decisione della Commissione del 3 maggio 2000, n.2000/532/CE.</p>		

<p>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152</p> <p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O</p>	<p>Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.</p> <p>Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della <a href="#">legge 15 dicembre 2004, n. 308</a>, le materie seguenti:</p> <p>a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);</p> <p>b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;</p> <p>e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente</p> <p>1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.</p> <p>1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.</p> <p>2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:</p> <p>a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;</p> <p>b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;</p> <p>c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.</p> <p>3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia,</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:</p> <p>a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;</p> <p>b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;</p> <p>c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.</p> <p>2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.</p> <p>Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:</p> <p>a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;</p> <p>b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;</p> <p>c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;</p> <p>d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.</p> <p>1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del <a href="#">decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</a>.</p> <p>2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:</p> <p>a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;</p> <p>b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;</p> <p>c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>efficienza, economicità e trasparenza.</p> <p>4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.</p> <p>5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla <a href="#">legge 21 giugno 1986, n. 317</a>.</p>	<p>trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;</p> <p>d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);</p> <p>e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;</p> <p>f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;</p> <p>g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).</p> <p>3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.</p> <p>4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.</p>	
<p>D.Lgs. 23-02-2006, n. 149 Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 86.</p>	<p>Il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, pur dando attuazione formale alla direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, è stato valutato, dalla Comunità europea, inadatto a perseguire gli attesi benefici ambientali, tanto da indurre la Corte di Giustizia europea ad attivare una procedura di infrazione contro l'Italia. Conseguentemente con il presente D.Lgs. sono state introdotte nell'ordinamento giuridico nazionale alcune disposizioni integrative e correttive. Tra le novità il fatto che i veicoli debbano essere classificati v"fuori uso" e quindi trattati come rifiuti, non solo quando il detentore li consegna a un centro raccolta, ma anche qualora vengano consegnati al concessionario.</p>	<p>Art. 5del D.lgs. 24 giugno 2003: i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929,923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.lgs 22/97</p>	
<p>D.M. 8-4-2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2008, n. 99</p>	<p>I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. <sup>(3)</sup></p>	<p>La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia. <sup>(5)</sup></p>	

<p>D.Lgs. 20-11-2008 n. 188 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 2008, n. 283, S.O.</p>	<p>Il decreto reca l'adeguamento della normativa italiana alla corrispondente disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2006/66/CE (a sua volta abrogatrice della direttiva 91/157/CEE) concernente le pile, gli accumulatori ed i relativi rifiuti. Si tratta, in particolare, della nuova normativa regolante l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché relativa alla raccolta, al trattamento, al riciclaggio e allo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. La normativa si sostanzia in un divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori contenenti percentuali anche minime di mercurio o di cadmio.</p>	<p>Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.</p> <p>Sono inoltre previsti obiettivi minimi di raccolta differenziata (su scala regionale il 25% entro il 26/09/2012 e 45% entro il 26/09/2016).</p>	
<p>D.M. 10-8-2012 n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2012, n. 221.</p>	<p>Le terre e rocce di scavo, se rispettano le condizioni previste dalla normativa di riferimento, cessano di essere rifiuto; viceversa laddove vengono meno le condizioni o siano violate le prescrizioni di gestione, questa tipologia di materiale perde la qualifica esimente e diventa a tutti gli effetti "rifiuto" con l'applicazione della relativa disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006.</p>	<p>1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.</p> <p>2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p>	



<p>Decreto Direttoriale 7/10/2013 Adozione e approvazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2013, n. 245.</p>	<p>Lo scopo principale del programma nazionale è quello di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. Quale indicatore per gli obiettivi del programma è stato scelto la produzione dei rifiuti rapportata all'andamento del PIL.</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 180 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le regioni sono tenute ad integrare la loro pianificazione territoriale con le indicazioni contenute nel Programma nazionale.</p> <p>Le regioni provvedono a integrare i Piani regionali rendendoli coerenti con gli indirizzi nazionali entro un anno dall'adozione del Programma nazionale.</p> <p>In particolare le regioni, sulla base dell'analisi delle pertinenti statistiche regionali dei rifiuti, adottano obiettivi generali di prevenzione coerenti con quelli indicati nel presente Programma e, laddove fattibile, stabiliscono ulteriori e più ambiziosi obiettivi di riduzione.</p> <p>Inoltre le regioni, fanno proprie le priorità del programma e attuano, attraverso azioni articolate a livello territoriale, le misure orizzontali nonché quelle relative ai flussi prioritari individuate dal presente Programma.</p> <p>Le Regioni possono includere nella loro pianificazione ulteriori misure diverse rispetto a quelle prospettate dal Programma, in coerenza con le specificità socio-economiche e ambientali del territorio.</p>	
<p>D.Lgs. 14-3-2014 n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2014, n. 73, S.O.</p>	<p>Il campo di applicazione della presente disposizione riguarda la gestione del "fine vita" delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Decreto apporta rilevanti modifiche al quadro normativo di riferimento, le principali novità riguardano l'introduzione dell'obbligo di ritiro dei RAEE "uno contro zero", la modifica della disciplina semplificata per la raccolta dei RAEE "uno contro uno", il chiarimento degli obblighi connessi alle vendite a distanza, il riconoscimento di un contributo economico dei produttori, nella forma di "premi di efficienza" connessi alla raccolta, a copertura dei costi sopportati dai distributori per la gestione dei RAEE. Introdotta inoltre circa le modalità di esposizione al pubblico del cosiddetto "eco contributo RAEE" (visible free).</p>	<p>I Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio</p>	
<p>D.M. 26/05/2016 Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2016, n. 146</p>	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'<u>art. 205</u>, comma 3-<u>quater</u>, del <u>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</u>, sono emanate le «Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati».</p> <p>I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole regioni si attengono nella formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente. Il principio alla base del documento risiede anche nella necessità di creare un complesso di raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali.</p>		

<p>D.M. 20/04/2017  <b>Criteria per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.</b></p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 2017, n. 117</p>	<p>1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:</p> <p>a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;</p> <p>b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.</p> <p>2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<b>PROVVEDIMENTI REGIONALI</b> Normativa (titolo e testo)	<b>Contenuti essenziali</b>	<b>Adempimenti Amministrazione Comunale</b>	<b>Scadenze tempistiche</b>
<p>D.C.R. 11/12/1996, n. 497</p> <p>Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione di smaltimento o di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Proposta della Giunta regionale in data 29 ottobre 1996, n. 2580). (B.U.R. 17.02.97, n. 18.)</p>	<p>Stabilisce le modalità di smaltimento, di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto</p> <p>La conoscenza complessiva del rischio amianto</p> <p>La formazione sui Rischi derivanti dalla esposizione alle fibre di amianto</p> <p>Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro</p> <p>Lo smaltimento dei rifiuti di amianto</p> <p>Gli orientamenti regionali relativi a problematiche sanitarie connesse con l'esposizione professionale ad amianto</p>	<p>individuazione dei siti da utilizzarsi per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto</p> <p>censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero</p> <p>addestramento del personale delle Aziende Unità sanitarie locali e dell' A.R.P.A. dedicato alla funzione di vigilanza e di controllo.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>L.R. 19 agosto 1996, n.31.</p> <p>Disciplina del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 agosto 1996, n. 96</p>	<p>Le disposizioni della presente legge disciplinano l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della <a href="#">legge 28 dicembre 1995, n. 549</a>.</p> <p>Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo</p>		<p>Nessuna scadenza</p>



<p>D.G.R. 20.07.1998 n° 1200</p> <p>Adozione del documento contenente "Indicazioni regionali sul D.Lgs. 05.02.97 n° 22 in materia di rifiuti" approvato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 23.04.1998</p>	<p>Vengono qui date le seguenti definizioni:</p> <p>Raccolta</p> <p>Trattamento RSU</p> <p>Cernita rifiuti prodotti da terzi</p> <p>Dep. temporaneo che non rispetta art. 6, comma 1, lettera m), <a href="#">D.Lgs. n. 22 del 1997</a> e messa in riserva</p> <p>Rifiuti pericolosi</p> <p>Materiali di scavo</p> <p>Recupero degli scarti</p> <p>Catasto rifiuti</p> <p>Registri carico e scarico e formulari</p> <p>Ordinanze contingibili ed urgenti</p> <p>Bonifiche</p> <p>Procedure di approvazione e autorizzazione</p> <p>Conferenze esplesate ai sensi dell'art. 3-bis, legge n. 441 del 1987.</p> <p>Impianti di ricerca e di sperimentazione</p> <p>Autosmaltimento</p> <p>Recupero rifiuti individuati</p> <p>Riciclaggio imballaggi</p> <p>Rifiuti sanitari</p> <p>Rifiuti cimiteriali</p> <p>Nelle attività di raccolta dei rifiuti urbani sono comprese anche le operazioni, concluse in un termine congruo all'intero ciclo di gestione, di trasbordo dei rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore capacità nonché le operazioni di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, di cernita e di eventuale raggruppamento degli stessi, a condizione che siano effettuate presso apposite stazioni di trasferimento e/o di conferimento.</p>	<p>Le competenze che in materia ambientale la <a href="#">legge 8 giugno 1990, n. 142</a>, attribuisce alle Regioni ed agli Enti locali e delle altre disposizioni che regolano l'esercizio di poteri contingibili ed urgenti in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché dell'esigenza di disciplinare le procedure ed i tempi per superare le emergenze che abbiano determinato il ricorso a forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti. Lo specifico potere di ordinanza che l'art. 13 del <a href="#">D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</a>, attribuisce al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia ed al Sindaco nel caso in cui si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità e non si possa altrimenti provvedere, pertanto, non modifica ne tantomeno incide l'esistente riparto delle attribuzioni in materia di tutela dell'ambiente e sanitaria. Si tratta, infatti, di un potere esercitabile solo "nell'ambito delle rispettive competenze", e cioè nei limiti in cui l'ordinamento riconosca ai predetti organi una competenza specifica sulla materia oggetto dell'intervento in via d'urgenza.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

<p>L.R. 21.04.1999 N° 3</p> <p>Riforma del sistema regionale e locale”</p> <p>“Gestione dei rifiuti” art. 125-130</p> <p>B.U.R. 26.04.1999, n. 52.</p>	<p>Per la parte generale di tale legge vedi note già riportate nel presente registro al tematismo “Acque”.</p> <p>Nello specifico tale legge agli artt dal 125 al 130 prevede che la Regione regoli la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal <a href="#">D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</a>, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed incentivare le attività di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorità per il recupero di materia;</p> <p>b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità;</p> <p>c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.</p> <p>2. È possibile derogare ai principi o di cui alla lett. c) del comma 1 attraverso la definizione di accordi tra le province. Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie</p>	<p>L'Art.128 c. 4 della presente Legge prevede che il Comune esprima parere, su richiesta della Provincia, relativamente all'adozione del Piano provinciale di gestione dei Rifiuti (PPGR).</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>Delib.G.R. 30-12-2004 n. 2773</p> <p>Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 gennaio 2005, n. 12.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intende fornire indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione</li> <li>• condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione alla loro composizione, alle modalità di trattamento, alle caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili ed agli strumenti da adottare per garantire la corretta utilizzazione agronomica dei medesimi sulla base delle colture praticate nonché le ulteriori limitazioni e divieti di utilizzo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto</li> </ul>		

<p>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 8-4-2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2008, n. 99.</p>	<p>Il presente Decreto disciplina i centri di raccolta comunali ed intercomunali, costituiti ai sensi dell'art. 1, da Aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta. I rifiuti conferiti in queste aree sono raggruppati per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati. In particolare, l'art. 1 suddivide le tre categorie di soggetti che, sempre in maniera differenziata, possono conferire rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta tra utenze domestiche, utenze non domestiche, e altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.</p>		
<p>D.lgs.n. 4 del 16-01-2008 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.</p>	<p>Il nuovo decreto integrativo e correttivo del "Codice dell'Ambiente" prevede alcuni obblighi a carico delle imprese che riguardano l'annuale dichiarazione ambientale(Mud) ed i registri di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti in conto proprio, le operazioni di recupero rifiuti ew le aziende speciali.</p> <p>Per il Mud si reintroduce l'obbligo di presentazione per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, restano escluse le attività commerciali. Per ciò che concerne ii registri, la cui tenuta, con riferimento alle attività commerciali, è obbligatoria solo oer i rifiuti pericolosi si prevede che i registri siano numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di commercio territorialmente competenti.</p> <p>Infine, con riferimento all'assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti all'interno di attività commerciali, il nuovo art. 195 stabilisce che non sono comunque assimilabili a quelli urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. D) del d.lgs. n.144/1998 (esercizi di vicinato).</p>	<p>Il nuovo decreto integrativo e correttivo del "Codice dell'Ambiente" prevede alcuni obblighi a carico delle imprese che riguardano l'annuale dichiarazione ambientale(Mud) ed i registri di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti in conto proprio, le operazioni di recupero rifiuti ew le aziende speciali.</p> <p>Per il Mud si reintroduce l'obbligo di presentazione per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, restano escluse le attività commerciali. Per ciò che concerne ii registri, la cui tenuta, con riferimento alle attività commerciali, è obbligatoria solo oer i rifiuti pericolosi si prevede che i registri siano numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di commercio territorialmente competenti.</p>	
<p>Emilia-Romagna <b>L.R. 05/10/2015, n.16</b> Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 5 ottobre 2015, n. 253</p>	<p>La norma persegue l'obiettivo di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del parlamento europeo sul programma generale di azione europeo in materia ambientale al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" e di garantire nella gestione dei rifiuti il rispetto della gerarchia che prevede prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento.</p> <p>Gli obiettivi minimi previsti dalla norma regionale al 2020 riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione 2011;</li> <li>• raccolta differenziata al 73%;</li> </ul> <p>70% di riciclaggio di materia.</p>		

<p>Delib.G.R. 21-12-2016 n. 2260 Istituzione dell'elenco regionale dei sottoprodotti</p> <p>Pubblicata nel B.U. Emilia- Romagna 11 gennaio 2017, n. 9.</p>	<p>La deliberazione prevede di istituire c/o la Regione Emilia-Romagna l'elenco regionale dei sottoprodotti a cui le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze e oggetti da esso derivati rispettino caratteristiche stabilite</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

BONIFICA SITI CONTAMINATI

PROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti Amministrazione Comunale	Scadenze/ tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L. 27 marzo 1992, n. 257</p> <p>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87</p>	<p>La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.</p>	<p>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.P.R. 8 agosto 1994</p> <p>Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento, e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1994, n. 251</p>	<p>Il presente Decreto prevede i seguenti atti di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e provincie autonome in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto:</p> <p>l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;</p> <p>Censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto</p> <p>Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e censimento imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica.</p> <p>Predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti.</p> <p>Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.</p> <p>Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro.</p> <p>Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto.</p> <p>Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto.</p>		<p>Nessuna scadenza</p>



<p>D.M. 6 settembre 1994.</p> <p>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della <a href="#">legge 27 marzo 1992, n. 257</a>, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</p> <p>Pubblicato nella G.U. 20 settembre 1994, n. 220.</p>	<p>Nell'allegato al presente Decreto sono riportate le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste all'art. 12, comma 2, della <a href="#">legge 27 marzo 1992, n. 257</a>, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste all'art. 6, comma 3, della legge medesima.</p> <p>La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse.</p> <p>Sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.</p> <p>Il documento contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;</li> <li>- il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso;</li> <li>- il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie con tenenti materiali di amianto;</li> <li>le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;</li> <li>- le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre aerodisperse.</li> </ul>		<p>Nessuna scadenza</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------

<p>D.Lgs. 17 marzo 1995, n.114.</p> <p>Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 1995, n. 92.</p>	<p>Il presente decreto prevede che:</p> <p>La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il valore limite di 0,1 mg/m cubo (milligrammi di amianto per metro cubo di aria emessa).</p> <p>Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico sono definiti nell'allegato A. al presente decreto</p> <p>Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica, potranno essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della <a href="#">legge 27 marzo 1992, n. 257</a> <sup>(2)</sup>.</p> <p>Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti le disposizioni di cui al <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203</a> <sup>(3)</sup>, e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Agli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica si applica il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m cubo di effluente liquido scaricato.</p> <p>Le procedure ed i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite indicato al comma 1 sono definiti nell'allegato B al presente decreto.</p> <p>Limiti diversi, anche in relazione alla natura dei prodotti contenenti amianto presenti negli scarichi liquidi, possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della <a href="#">legge 27 marzo 1992, n. 257</a></p>		<p>Nessuna scadenza</p>
<p>D.M. 20 Luglio 1999 Pubbl. G.U. 22 Ottobre 1999, n.249</p> <p>Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 Marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto</p>	<p>Art. 1: Gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1</p> <p>Il presente disciplinare regola requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica di manufatti in cemento amianto in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del <a href="#">decreto ministeriale 6 settembre 1994</a></p>		
<p>D.M. 29 luglio 2004, n. 248</p> <p>Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 2004, n. 234</p>	<p>Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della <a href="#">legge 27 marzo 1992, n. 257</a>, i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata <a href="#">legge n. 257 del 1992</a>, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2000</p> <p>3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallografica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo</p>		

<p>D.M. 14 dicembre 2004</p> <p>Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2005, n. 31.</p>	<p>Il presente decreto riporta il divieto di utilizzare materiali contenenti fibre intenzionalmente aggiunte di crocidolite, crisotilo, amosite, antofillite, actinolite e tremolite, nonché materiali che li contengono. Il testo normativo prevede che si possano utilizzare questi materiali già installati o già in servizio alla data di pubblicazione del decreto stesso, fino alla loro eliminazione o alla fine della loro vita, sempre a seguito di un'opportuna valutazione del rischio, che ne assicuri l'utilizzo per il tempo necessario senza pericoli per la salute delle persone.</p>		
<p>D.M. 2 maggio 2005</p> <p>Regolamento recante modifica dell'art. 15 del decreto del del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle Attività produttive e della Salute, 25 ottobre 1999, n°471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2005, n. 159.</p>	<p>Uno dei problemi più frequenti nell'applicazione del procedimento di bonifica ai siti di interesse nazionale è quello dei ritardi legati alla presenza di numerosi soggetti e alla complessità delle problematiche che, di volta in volta, emergono sotto il profilo sia tecnico che giuridico. Conseguente il ritardo nell'approvare i progetti definitivi presentati dai soggetti inclusi all'interno del perimetro del sito, con un conseguente ritardo nell'avvio delle attività. A questo scopo il Ministero dell'ambiente con il presente Decreto, ha previsto il ricorso a un'autorizzazione in via provvisoria per "l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica", aggiungendo, di fatto, il comma 4-bis all'art.15, D.M.471/99. Tra i presupposti per il rilascio del provvedimento la richiesta dell'interessato e il completamento dell'istruttoria tecnica.</p>		

<p><b>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152</b></p> <p>Norme in materia ambientale.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.</p>	<p>1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della <a href="#">legge 15 dicembre 2004, n. 308</a>, le materie seguenti:</p> <p>c) nella parte quarta, la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".</p> <p>2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:</p> <p>a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;</p> <p>b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.</p> <p>3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.</p> <p>2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.</p> <p>3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.</p> <p>4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250</p>	
<p><b>DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257</b></p> <p>Attuazione della <a href="#">direttiva 2003/18/CE</a> relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211.</p>	<p>Abbassamento del valore limite di esposizione dei lavoratori per tutti i tipi di amianto, deroghe dagli obblighi in caso di esposizioni sporadiche, novità per la notifica delle attività, periodi di riposo per i lavoratori con DPI delle vie respiratorie, l'estensione a qualsiasi tipo di edificio dell'obbligo di effettuare rilevazioni prima di lavori di demolizione o di manutenzione, nessuna distinzione fra bonifica da amianto "compatto" e "friabile" nel piano di lavoro per la rimozione, modifiche per sorveglianza sanitaria e sanzioni. Questi i punti qualificanti della nuova disciplina che modifica in parte il D.lgs. n. 626/1994, e abroga il Capo III del D.lgs. n. 277/1991. Il provvedimento entra in vigore dal 26 settembre 2006.</p>		

<p>Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.  <b>D.M. 12/02/2015, n.31</b></p> <p>Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2015, n. 68.</p>	<p>Il principale riferimento tecnico per il nuovo Decreto Ministeriale è costituito dall’appendice V del manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati” – rev. 2 – elaborato da Ispra, Agenzie Arpa, ISS e Inail.</p> <p>IID.M. stabilisce in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza;</li> <li>• Le modalità di caratterizzazione dell’area;</li> <li>• I criteri di applicazione dell’analisi di rischio sito –specifici;</li> <li>• I criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;</li> </ul> <p>Criteri, modalità e termini di svolgimento dell’istruttoria.</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

PROVVEDIMENTI REGIONALI Normativa (titolo e testo)	Contenuti essenziali	Adempimenti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
<p>D.C.R. 11/12/1996, n. 497</p> <p>Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione di smaltimento o di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Proposta della Giunta regionale in data 29 ottobre 1996, n. 2580).</p> <p>(B.U.R. 17.02.97, n. 18.)</p>	<p>Stabilisce le modalità di smaltimento, di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto</p> <p>La conoscenza complessiva del rischio amianto</p> <p>La formazione sui Rischi derivanti dalla esposizione alle fibre di amianto</p> <p>Il controllo delle condizioni di salubrit� ambientale e di sicurezza del lavoro</p> <p>Lo smaltimento dei rifiuti di amianto</p> <p>Gli orientamenti regionali relativi a problematiche sanitarie connesse con l'esposizione professionale ad amianto</p>	<p>individuazione dei siti da utilizzarsi per l'attivit� di smaltimento dei rifiuti di amianto</p> <p>censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero</p> <p>addestramento del personale delle Aziende Unit� sanitarie locali e dell' A.R.P.A. dedicato alla funzione di vigilanza e di controllo.</p>	<p>Nessuna scadenza</p>
<p>Delib.G.R. 28 luglio 2003, n. 1562.</p> <p>Approvazione delle modalit� e dei criteri relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all'art. 13 del <a href="#">D.M. n. 471/1999</a> Approvazione della metodologia di analisi comparata del rischio A.R.G.I.A.</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 4 settembre 2002, n. 131.</p>	<p>Con la presente Delib. G.R viene stabilito di approvare in attuazione dell'art. 13 del <a href="#">D.M. n. 471/1999</a> i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:</p> <p>A) Modalit� e criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso le aree di stoccaggio, deposito e distribuzione carburanti (allegato A);</p> <p>B) Modalit� e criteri per la bonifica di aree inquinate con un volume di terreno contaminato non superiore a 100 metri cubi (allegato B);</p> <p>Viene stabilito inoltre di approvare l'Allegato denominato A.R.G.I.A.: Analisi del rischio per la gerarchizzazione dei siti inquinati presenti nell'anagrafe (allegato C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;</p>		<p>Nessuna scadenza</p>



PROTEZIONE CIVILE /SICUREZZA

PROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti Amministrazione Comunale	Scadenze/tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L. 24 febbraio 1992, n. 225.</p> <p>Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.</p>	<p>È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della <a href="#">legge 23 agosto 1988, n. 400</a>, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.</p> <p>Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della <a href="#">legge 23 agosto 1988, n. 400</a></p>	<p>Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla <a href="#">legge 8 giugno 1990, n. 142</a>, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.</p> <p>La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.</p> <p>Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.</p> <p>Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile</p>	<p>Non sono previste scadenze</p>



<p>D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.</p> <p>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della <a href="#">L. 15 marzo 1997, n. 59</a></p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.</p>	<p>Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della <a href="#">legge 15 marzo 1997, n. 59</a>, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal <a href="#">decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143</a>, dal <a href="#">decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422</a>, dal <a href="#">decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426</a>, dal <a href="#">decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469</a>, dal <a href="#">decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3</a>, dal <a href="#">decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32</a> nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.</p> <p>Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.</p> <p>Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della <a href="#">legge 15 marzo 1997, n. 59</a></p> <p>4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p>	<p>sono attribuite ai comuni le funzioni relative:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;</li> <li>2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;</li> <li>3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla <a href="#">legge 8 giugno 1990, n. 142</a> e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;</li> <li>4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;</li> <li>5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;</li> <li>6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.</li> </ol>	<p>Non sono previste scadenze</p>
<p>L. 21 Novembre 2000, n.353</p> <p>Legge-quadro in materia di incendi boschivi</p> <p>Pubbl. G.U. 30 Novembre 2000, n.280</p>	<p>1.. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della <a href="#">Costituzione</a>.</p> <p>2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal <a href="#">decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</a>, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.</p> <p>3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.</p>	<p>Art. 4: comma 5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.</p> <p>6. Attività informative.</p> <p>Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della <a href="#">legge 7 giugno 2000, n. 150</a>, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del <a href="#">decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29</a></p>	

<p>D.M. 29 luglio 2004, n. 248 <a href="#">D</a>.</p> <p>Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 2004, n. 234</p>	<p>Art. 1: 1. Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della <a href="#">legge 27 marzo 1992, n. 257</a>, i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata <a href="#">legge n. 257 del 1992</a>, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.</p> <p>3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristalochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima</p>		
<p>D.M. min. dell'interno 7 gennaio 2005</p> <p>Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio</p> <p>Pubbl. G.U. 4 febbraio 2005, n.28</p>	<p>Cambiano le regole per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio. In sostanza il precedente D.M. 20dicembre 1982, che ha regolato la produzione degli estintori per più di 20 anni, viene abrogato permettendo così l'allineamento della legislazione italiana alle regole europee. Art. significativi: Art 2, Art 3, Art 4.</p>		



<p>D.M. 28 aprile 2005</p> <p>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 2005, n. 116.</p>	<p>Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi:</p> <p>a) climatizzazione di edifici e ambienti; b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; c) forni da pane e altri laboratori artigiani; d) lavaggio biancheria e sterilizzazione; e) cucine e lavaggio stoviglie.</p> <p>2. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori.</p> <p>3. Non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi disciplinati dal <a href="#">decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93</a> (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE.</p> <p>4. Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.</p> <p>5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>D.M. 22 febbraio 2006.</p> <p>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.</p> <p>Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2006, n. 51.</p>	<p>1. Oggetto e campo di applicazione.</p> <p>1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali.</p> <p>2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente decreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di cui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1, lettera d), del <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</a>. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

PROVVEDIMENTI REGIONALI Normativa (titolo e testo)	Contenuti essenziali	Adempimenti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
<p>L.R. 19 aprile 1995, n. 45</p> <p>Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile.</p> <p>Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 78.</p>	<p>La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione della <a href="#">legge 24 febbraio 1992, n. 225</a>.</p> <p>Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme di collaborazione con le altre regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonché delle organizzazioni del volontariato all'attività di protezione civile.</p> <p>La Regione assume la protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale finalità prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture pubbliche e delle attività produttive dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.</p>	<p>La Regione promuove il concorso dei comuni alla realizzazione delle attività di protezione civile favorendo lo svolgimento dei seguenti compiti:</p> <p>a) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile, di norma stipulando convenzioni tra i comuni, con particolare riguardo alle misure di emergenza ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della <a href="#">legge n. 225 del 1992</a>;</p> <p>b) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione, e di emergenza;</p> <p>c) collaborazione, da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali, alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani, secondo modalità e nel rispetto delle condizioni preventivamente concordate e recepite nei piani medesimi;</p> <p>d) la predisposizione del piano comunale o intercomunale di protezione civile in conformità agli strumenti di programmazione e pianificazione a livello provinciale; per i comuni montani provvedono le rispettive comunità montane sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'art. 6.</p> <p>La Regione, anche tramite le province competenti per territorio, assicura la necessaria collaborazione tecnica e organizzativa ai comuni rivolta a favorire la istituzione e la disciplina delle strutture comunali di protezione civile.</p> <p>Per le finalità di cui al comma 1, il Comune può stipulare apposite convenzioni con Enti od organismi pubblici e le organizzazioni di volontariato secondo quanto stabilito dall'art. 10 della <a href="#">L.R. 31 maggio 1993, n. 26</a>.</p>	
<p>L.R. 07-02-2005, n. 1</p> <p>Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile.</p> <p>Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 8 febbraio 2005, n. 19.</p>	<p>1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della <a href="#">Costituzione</a>, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale.</p> <p>La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della <a href="#">Costituzione</a>, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale.</p> <p>2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla <a href="#">legge regionale 26 aprile 2001, n. 11</a> (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117.</p>	<p>I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al <a href="#">decreto legislativo n. 267 del 2000</a>, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla <a href="#">legge n. 225 del 1992</a> e dal <a href="#">decreto legislativo n. 112 del 1998</a> e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalla <a href="#">legge regionale n. 11 del 2001</a> e dalla <a href="#">legge regionale n. 6 del 2004</a>:</p> <p>a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità Montane;</p> <p>b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;</p>	

	<p>comma secondo, lettera g), della Costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.</p>		
<p>Deliberazione Consiglio Regionale 18 Gennaio 2005, N.639 Approvazione del Piano stralcio per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai sensi della Legge n.353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)</p> <p>Pubbl. nel BUR del 17 Febbraio 2005, n.26</p>	<p>La legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" prevede che le regioni approvino il piano regionale di programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.</p> <p>La norma comprende un quadro normativo di riferimento, l'individuazione delle aree esposte al rischio di incendi boschivi, la consistenza e localizzazione delle risorse, umane, infrastrutturali e strumentali, individua i modelli di interventi, i ruoli degli organismi di protezione civile, i periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni, l'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, procedure di formazione e informazione</p>	<p>Il Piano stralcio individua tra i compiti in capo alle Amministrazioni comunali: Predisporre attività di prevenzione e vigilanza contro gli incendi boschivi (art. 4.1.6-4.1.7) (attività svolta da Settore Polizia Municipale servizio Vigilanza Forestale)</p> <p>Inoltre dovrebbe informare la popolazione invitandola a evitare comportamenti che possono provocare incendi, mettere a disposizione del CFS personale comunale specializzato mezzi e personale tecnico (art. 4.1.6), fornire alle forze impegnate ogni supporto (art. 4.1.7).</p> <p>Redigere e aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco (attività a cura del Settore Pianificazione terr. Servizio Urbanistica)</p> <p>Il Servizio Verde e Pinete viene informato dal Settore P.M. degli incendi occorsi nelle aree verdi di proprietà comunale al fine di attivare i necessari interventi manutentivi.</p> <p>Pertanto si ritiene che il Servizio Verde e Pinete non abbia titolo per avere in capo le responsabilità previste dal suddetto Piano stralcio e conseguentemente andrebbe rivista la procedura PGA n. 2 per quanto riguarda la norma in oggetto e la relativa attribuzione.</p>	

VARIE

PROVVEDIMENTI NAZIONALI	Contenuti essenziali	Adempimenti/Compiti Amministrazione Comunale	Scadenze tempistiche
Normativa (titolo e testo)			
<p>L.R. 4.11. 2002, n. 29</p> <p>Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.</p> <p>Pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna 5.11.02, n. 156</p>	<p>La legge regionale in menzione definisce le norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.</p>	<p>Vedi scheda compilata da Cantagalli in risoluzione della raccomandazione 9/2005.</p>	
<p>D.M. 8 Maggio 2003 n. 203</p> <p>Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo</p> <p>Pubbl. G.U. 5 Agosto 2003, n.180</p>	<p>Art. 1: Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale</p>	<p>Art. 3: I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non è possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto</p>	
<p>D.Lgs. 19-08-2005 , n. 195.</p> <p>Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.</p> <p>Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.</p>	<p>Si tratta della nuova disciplina generale in materia di "informazione ambientale", abrogativa della precedente di cui al D.Lgs.39/1997, ed emanata al fine sia di garantire il rispetto del diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle Autorità pubbliche – e relative modalità di esercizio – sia di garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e informatici, in forme di facile consultazione</p>	<p>Comunicazione ai cittadini e ai Media sul diritto di accesso alle informazioni ambientali del Comune di Cervia disciplinato dal D.Lgs. n. 195 /05.</p> <p>La comunicazione verrà data attraverso apposito materiale informativo cartaceo ( comunicati, schede, manifesti, volantini ), tecnologico ( sito internet ) e punti accoglienza ( U.R.P. - I.A.T )</p>	



<p>Circolare del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio 08 giugno 2004. Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203: Indicazioni per l'operatività nel settore tessile abbigliamento</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 2005, n. 145.</p>	<p>Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.</p>		
<p>Circolare del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio 04 agosto 2004. Indicazioni per l'operatività nel settore plastico, ai sensi del Decreto 8 maggio 2003, n.203.</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 2004, n. 191.</p>	<p>Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale</p> <p>1. MATERIALE RICICLATO Definizione di materiale riciclato e Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del Riciclaggio</p> <p>2. Definizione di Manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato e categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del Riciclaggio.</p> <p>6. Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati</p>		
<p>Circolare del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio 03 dicembre 2004. Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203: Indicazioni per l'operatività nel settore della carta.</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2004, n. 293.</p>	<p>Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale</p>		

<p>Circolare del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio 15 luglio 2005, n°5205. Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203.</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2005, n. 171.</p>	<p>Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale</p> <p>2. Metodologia di calcolo. Nel settore edile, stradale e ambientale, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di aggregati riciclati rispondenti alle definizioni di cui ai punti A1-A6.</p> <p>3. Obbligo. L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di aggregati riciclati, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si genera nel momento in cui i prodotti iscritti al repertorio del riciclaggio presentino contestualmente: medesimo uso, ancorche' con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diversi, e prestazioni conformi all'utilizzo cui sono destinati rispetto a quelli realizzati a partire da materiali vergini.</p>		
<p>Circolare del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio 03 dicembre 2004. Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203: Indicazioni per l'operatività nel settore legno e arredo.</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2004, n. 294.</p>	<p>Indicazione beni e manufatti ottenuti con materiali riciclati (iscritti nel Repertorio di Riciclaggio)... tra i quali: arredi vari in truciolare e medium density (MDF). Obbligo di copertura di almeno il 30% del fabbisogno degli uffici pubblici mediante utilizzo di beni e manufatti ottenuti da materiale riciclato</p>	<p>Copertura di almeno il 30% del fabbisogno di arredi dell'ente mediante utilizzo di materiale ottenuto da riciclo (adempimento in corso di svolgimento). N.B.: le ditte fornitrici di arredi, utilizzano già altissime percentuali di truciolare ed MDF e pertanto si ritiene soddisfatto l'obbligo di cui alla circolare.</p>	31/12/2006
<p>Circolare 03/12/2004 D.M. n. 203 del 08/05/2003 G.U. n. 293 del 15/12/2004 Indicazioni per l'operatività nel settore della carta</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2004, n. 294.</p>	<p>Indicazione beni e manufatti ottenuti con materiali riciclati (iscritti nel Repertorio di Riciclaggio)... tra i quali: risme di carta, ecobox, articoli di cancelleria, carte igienico-sanitarie. Obbligo di copertura di almeno il 30% del fabbisogno degli uffici pubblici mediante utilizzo di beni e manufatti ottenuti da materiale riciclato.</p>	<p>Copertura di almeno il 30% del fabbisogno di carta (risme) dell'ente mediante carta ottenuta da riciclo (adempimento in corso di svolgimento).</p>	31/12/2006
<p>Circolare del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio 22 marzo 2005. Indicazioni per l'operatività nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203.</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 2005, n. 81.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>definizione di materiale riciclato derivante dall'utilizzo di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata ai sensi della l. 748/84</li> <li>definizione delle norme tecniche previste dalla l. 748/84</li> <li>definizione delle categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione al repertorio del riciclaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>copertura del 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna categoria di prodotto</li> </ul>	<p>a partire dall'iscrizione nel repertorio del riciclaggio dell'ammendante, purchè vi sia parità di prestazioni rispetto agli altri ammendanti presenti sul mercato ai sensi della L. 748/84</p>

<p>Circolare del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio 19 luglio 2005. Indicazioni, relative ai materiali riciclati e beni e manufatti ottenuti con materiale riciclato, proveniente da articoli di gomma, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203.</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 173.</p>	<p>1. Materiale riciclato. 1.1. Definizione di materiale riciclato. Materiale realizzato utilizzando rifiuti provenienti dalle attività di recupero di articoli in gomma di natura diversa, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. Materiali riciclati in gomma ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio. Sono iscrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio: 1) polimeri elastomerici omogenei composti da: SBR, NR, BR, IR, CR, CIIR, CSM, EPDM, gomma siliconica, gomme fluorurate, ecc.; 2) polimeri elastomerici vulcanizzati eterogenei: materiali eterogenei costituiti da diverse matrici polimeriche; 3) materiali compositi a base di polimeri elastomerici e termoplastici (miscele di gomma e plastica); 4) bitumi modificati con polverino di gomma (tecnica wet); 5) conglomerati bituminosi con granulo di gomma (tecnica dry); 6) conglomerati cementizi modificati con granulo di gomma; 7) malte e pre-miscelati con polverino e granulo di gomma; 8) pre-miscelati di polverino e/o granulo di gomma con altri polimeri e/o inerti; 9) conglomerati resino gommosi di granulo e/o polverino e leganti poliuretanic, polimerici e/o altri leganti., granuli, chips, triturato, rasatura, miscele, ecc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copertura del 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna categoria di prodotto</li> </ul>	<p>In funzione delle direttive regionali di attuazione non ancora emanate</p>
<p>Circolare del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio 31 gennaio 2006, n°862. Criteri operativi relativamente agli oli minerali usati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203.</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 2006, n. .</p>	<p>Anche gli oli minerali usati possono essere ammessi al repertorio nazionale di riciclaggio. In particolare il provvedimento passa in rassegna la definizione e l'individuazione dei materiali riciclati e dei prodotti da questi ottenuti, la metodologia di calcolo e gli ambiti in cui si genera l'obbligo del 30%, i criteri di congruità del prezzo e le modalità di iscrizione al repertorio del riciclaggio.</p>		

<p>Comune di Cervia Delibera C.C. n°66 del 22/09/2005</p> <p>Approvazione delle linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC)</p>			
<p>L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).</p> <p>Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.</p>	<p>I filoni ambientali contenuti nella Legge finanziaria 2007 sono tre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aria e Protocollo di Kioto <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuova disciplina sulle fonti rinnovabili, CDR e fonti assimilate (commi 1117-1120);</li> <li>- sviluppo sostenibile (commi 1124 -1125);</li> <li>- mobilità sostenibile e acquisti verdi (commi 1126-1128);</li> <li>- riduzione delle emissioni di CO2 (commi 1129-1131);</li> <li>- monitoraggio dei dati relativi alla difesa del suolo (comma 1132);</li> </ul> </li> <li>• Energia <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detrazioni per frigoriferi e congelatori di classe A+, motori ad alta efficienza ed inverter (commi 353-359-360);</li> <li>- Rendimenti energetico degli edifici (commi 344-349;351-352);</li> <li>- Fotovoltaico , biomasse, certificati verdi e incentivi CIP 6 (commi 350, 382-383,1117-1120);</li> </ul> </li> <li>• Rifiuti <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio smaltimento (comma 106);</li> <li>- Obiettivi di raccolta differenziata (commi 1108-1109);</li> <li>- Tracciabilità dei rifiuti (comma 1116);</li> <li>- TARSU (commi 183-184)</li> </ul> </li> </ul>		
<p>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 11-4-2008</p> <p>Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.</p>	<p>Piano d'azione per gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione.</p>	<p>Linee guida (in attesa di regolamento) per favorire gli acquisti verdi in tutte le pubbliche amministrazioni</p>	

<p>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 7-3-2012 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubb. Amm.ne per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 74, S.O.</p>	<p>Il decreto introduce taluni “criteri ambientali” validi per la classe di prodotti e servizi: “acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento”</p>	<p>Nell’ambito degli acquisti e forniture, possono essere inseriti nel bando le prescrizioni relative ai nuovi criteri ambientali minimi</p>	
<p>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 8-5-2012 Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 2012, n. 129.</p>	<p>Il decreto fissa i criteri ambientali relativamente alla “Acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada”. I criteri, specificati nell’allegato tecnico al decreto, dovranno essere aggiornati con cadenza biennale alla luce dell’evoluzione tecnologica del mercato nonché a fronte di specifiche indicazioni della Commissione europea.</p>	<p>Nell’ambito degli acquisti e forniture, possono essere inseriti nel bando le prescrizioni relative ai nuovi criteri ambientali minimi</p>	
<p>D.M. 10-4-2013 Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - revisione 2013.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2013, n. 102.</p>	<p>Il provvedimento in oggetto contiene una revisione ed aggiornamento del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, contenuta in allegato alla nuova norma. La revisione va ad aggiornare in particolare il precedente Piano d’azione dell’11 aprile 2008 sostituendo i punti 4.2, 4.4, 6, 7.</p>	<p>Gli obiettivi principali ai quali mira l’odierna revisione del PAN concernono in particolare: il rafforzamento del ruolo delle Ass. di categoria degli operatori economici nel processo di diffusione e promozione dei CAM presso gli associati; il maggiore coinvolgimento delle centrali di committenza nell’adozione e predisposizione dei CAM nelle proprie iniziative di gara.</p>	
<p>D.M. 4-4-2013 Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2013, n. 102.</p>	<p>Con il provvedimento in oggetto sono stati aggiornati i criteri ambientali minimi 2013 (CAM) per l’acquisto di carta per copie e carta grafica da parte della pubblica amministrazione.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, citato in premessa, che prevede l'emanazione dei «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse categoria merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali di cui all'allegato tecnico del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso, per i prodotti «Carta per copia e Carta grafica - aggiornamento 2013».</p>	

<p>D.P.R. 13-3-2013 n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2013, n. 124, S.O.</p>	<p>La disciplina introdotta risponde all'esigenza di ridurre gli esistenti oneri burocratici a carico degli operatori economici, con conseguenti benefici in termini di costi di gestione e di competitività con le imprese straniere, spesso agevolate dall'esistenza di ordinamenti ove il processo di unificazione delle autorizzazioni è già stato attuato. La novità più significativa è rappresentata dall'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della durata di 15 anni, che prende il posto di tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale necessari per l'esercizio dell'attività di impresa.</p>	<p>L'AUA sostituirà fino a sette autorizzazioni previste dalle normative ambientali di settore, elencate all'art.3 del Regolamento. L'AUA va richiesta con un'unica domanda allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il rilascio dell'AUA deve avvenire di norma entro 90 giorni ad eccezione di tempi più lunghi come previsto dall'art.4 c.5.</p>	
<p>D.M. 13-12-2013 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato1) e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato2).</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2014, n. 13.</p>	<p>Il Decreto fissa i nuovi criteri ambientali minimi (specificati negli Allegati) per le diverse categorie merceologiche indicate al titolo, ai sensi del punto 3.6 del PAN GPP (Pian di azione nazionale sul green public procurement).</p>	<p>Nell'ambito degli acquisti e forniture, possono essere inseriti nel bando le prescrizioni relative ai nuovi criteri ambientali minimi</p>	
<p>D.M. 23-12-2013 Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2014, n. 18, S.O.</p>	<p>Il Decreto fissa i nuovi criteri ambientali minimi (specificati negli Allegati) per le diverse categorie merceologiche indicate al titolo, ai sensi del punto 3.6 del PAN GPP (Pian di azione nazionale sul green public procurement).</p>	<p>Nell'ambito degli acquisti e forniture, possono essere inseriti nel bando le prescrizioni relative ai nuovi criteri ambientali minimi</p>	

<p><b>D.M. 13-2-2014</b> Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro».</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2014, n. 58.</p>	<p>Il Decreto fissa i nuovi criteri ambientali minimi (specificati negli Allegati) per le diverse categorie merceologiche indicate al titolo, ai sensi del punto 3.6 del PAN GPP (Pian di azione nazionale sul green public procurement).</p>	<p>Nell'ambito degli acquisti e forniture, possono essere inseriti nel bando le prescrizioni relative ai nuovi criteri ambientali minimi</p>	
<p>Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare <b>D.M. 05/02/2015</b> Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2015, n. 50</p>	<p>Il Decreto fissa i nuovi criteri ambientali minimi (specificati negli Allegati) per le diverse categorie merceologiche indicate al titolo, ai sensi del punto 3.6 del PAN GPP (Pian di azione nazionale sul green public procurement).</p>	<p>Nel dettaglio risultano fissati i criteri ambientali per la progettazione e realizzazione di spazi ricreativi e di sosta, per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone così come di quelli non destinati al contatto diretto con le persone</p>	
<p><b>L. 22/05/2015</b> Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 28 maggio 2015, n. 122</p>	<p>Il nuovo dispositivo di legge rappresenta una sorta di spartiacque nel diritto ambientale italiano perché, per la prima volta, introduce illeciti penali di natura delittuosa che, oltre ad aggravare sensibilmente il quadro sanzionatorio esistente, prevedono la punizione di condotte che realmente danneggiano le risorse ambientali e anche la salute, l'incolumità e la vita.</p>	<p>In particolare la legge ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis denominato "dei delitti contro l'ambiente", all'interno del quale sono previsti nuovi delitti di inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.</p>	
<p><b>L. 28/12/2015, n. 221</b> Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.</p> <p>Publicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2016, n. 13</p>	<p>La presente norma (cosiddetto "collegato ambientale" alla legge di stabilità) agisce essenzialmente secondo due linee di principio: da un lato modificando l'attuale impianto legislativo in materia ambientale (D.Lgs. n.152/2006 in primis); dall'altro inserendo una serie di misure innovative finalizzate essenzialmente al rilancio della Green economy e a rendere concrete le politiche europee e nazionali tese alla transizione fra un modello di economia lineare all'economia circolare.</p>	<p>Sono introdotte misure in tema di acque, aria, amianto, bonifiche, danno ambientale, energia, gas serra, rifiuti, rumore, suolo, terre e rocce da scavo, servizio idrico integrato, VIA. Sono riportati inoltre provvedimenti tesi al sostegno delle imprese dotate di certificazioni ambientali volontarie nell'ambito delle gare e nell'accesso a fondi pubblici, dei criteri ambientali minimi nelle procedure di acquisti "verdi" delle pubbliche amministrazioni (GPP) e dell'impronta ambientale dei prodotti e della produzione e commercializzazione dei prodotti.</p>	

<p><b>L. 19/08/2016, n. 166</b> Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2016, n. 202</p>	<p>La presente legge persegue quale finalita' di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari e prodotti farmaceutici a fini di solidarieta' sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;</li> <li>- contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;</li> <li>- contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti</li> </ul>		
<p><b>D.M. 18/10/2016</b> Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 262</p>	<p>Ai sensi dell'<i>art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008</i>, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti di cui all'allegato tecnico del richiamato decreto</p>		
<p><b>D.M. 15/02/2017</b> Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 2017, n. 55</p>	<p>Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade sono inseriti obbligatoriamente i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto.</p> <p>2. I soggetti che eseguono i trattamenti fitosanitari di cui al comma 1 direttamente e non tramite affidamenti a terzi o gare d'appalto sono tenuti ad adottare i medesimi criteri indicati nell'allegato al presente decreto.</p>		
<p><b>D.M. 03/07/2017 n.142</b> Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 2017, n. 224</p>	<p>Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all'<i>articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, nonche' le forme di incentivazione, le loro modalita' di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.</p>		



<p><b>D.M. 03/07/2017 n.142</b>  Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, per l'acquisizione di apparecchi per l'illuminazione pubblica e l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.</p> <p>Publicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 244</p>	<p>Il nuovo Decreto, che sostituisce il decreto 23 dicembre 2013, ora abrogato, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'innalzamento delle <b>prestazioni</b> richieste in tema di <b>efficienza energetica e durata degli impianti</b>;</li> <li>• un approfondimento sul tema dell'<b>inquinamento luminoso</b>;</li> <li>• il tema degli aspetti sociali connessi agli appalti pubblici</li> </ul>		
<p><b>PROVVEDIMENTI REGIONALI</b>  Normativa (titolo e testo)</p>	<p><b>Contenuti essenziali</b></p>	<p><b>Adempimenti Amministrazione Comunale</b></p>	<p><b>Scadenze tempistiche</b></p>
<p><b>Delib.G.R. 18-04-2016 n. 541</b>  Approvazione delle linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili</p> <p>Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 4 maggio 2017, n. 125.</p>	<p>Il presente Provvedimento prevede l'applicazione di disposizioni volte al contenimento dell'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante ed erbe infestanti, alle modalità di informazione e avviso della popolazione. Le linee di indirizzo forniscono indicazioni e indirizzi operativi per la gestione del verde urbano ad uso della popolazione relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in conformità con quanto previsto dal piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari</p>		

#### SOMMARIO DEI REGOLAMENTI COMUNALI

- Statuto del Comune. Ultimo aggiornamento approvato con Deliberazione C.C. n.74 del 28/10/2004;
- Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria, approvato con Deliberazione C.C. n.44 del 31/08/2000;
- Regolamento comunale disciplinante l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti per telefonia mobile cellulare, approvato con Deliberazione C.C. n.20 del 28/03/2002;
- Sportello Unico per le imprese. Regolamento attuativo, approvato con Deliberazione G.C. n.170 del 30/04/2002;
- Regolamento sanzioni per danno ambientale, approvato con Deliberazione C.C. n.63 del 15/11/2001;
- Regolamento d'uso della Pineta di Cervia, approvato con Deliberazione C.C. n.16 del 18/04/2000;
- Regolamento per gli scarichi civili e produttivi che scaricano in reti fognarie pubbliche, approvato con Deliberazione C.C. n.74 del 06/12/2001;

- Regolamento edilizio comunale. Ultimo aggiornamento approvato con Deliberazione C.C. n.95 del 30/12/2003;
- Regolamento di Polizia urbana;
- Regolamento di Polizia rurale;
- Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 151 del 05/12/1996;
- Regolamento di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 13/02/2003;
- Regolamento per l'istituzione della tariffa dei rifiuti solidi urbani, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 12/02/2003;
- Regolamento delle stazioni ecologiche attrezzate. Norme di accesso e di funzionamento, approvato con Disposizione Dirigenziale n. 457 del 13/02/2003;
- Regolamento del verde pubblico e privato, approvato con Deliberazione C. C. n. 19 del 02/04/09;